SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 133° — Numero 114

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 18 maggio 1992** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 maggio 1992.

Scioglimento del consiglio comunale di Belsito.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Belsito (Cosenza) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione del 1992 negligendo così ad un preciso adempimento previsto dalla legge ed avente carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti i commi 1, lettera *c)*, e 2 dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Belsito (Cosenza) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Maria Talarico è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 8 maggio 1992

Il Presidente supplente della Repubblica
SPADOLINI

SCOTTI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Belsito (Cosenza) - al quale la legge assegna quindici membri - si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione del 1992.

Essendo, infatti, scaduto il termine entro il quale il predetto documento contabile avrebbe dovuto essere approvato ai sensi delle vigenti norme, del Co.Re.Co., sezione di Cosenza, con provvedimento del 15 novembre 1991, diffidava il consiglio comunale ad approvare il bilancio entro venti giorni dalla ricezione dell'atto di diffida.

Nella seduta del 29 novembre 1991 l'organo consiliare non raggiungeva alcuna intesa per l'approvazione del bilancio di previsione 1992, invece esprimeva la precisa volontà di adottare il piano di risanamento ex art. 25 della legge n. 144/1989.

Tale atto deliberativo è stato però annullato per illegittimità il 20 gennaio 1992 dall'organo di controllo che ha provveduto, il 28 gennaio successivo, a nominare il commissario *ad acta* per l'adozione dei necessari provvedimenti per il riequilibrio di gestione del bilancio 1991.

Con deliberazione n. 7 del 17 febbraio 1992 il consiglio comunale ha ribadito l'intento di adottare il piano di risanamento ex art. 25 della legge n. 144 1989.

Conseguentemente, l'organo regionale di controllo, il 2 marzo 1992, nominava un commissario *ad acta* per l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1992 del comune di Belsito.

Il prefetto di Cosenza, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *c)*, e comma 2 dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del predetto consiglio comunale.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del suddetto documento contabile, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte dell'organo regionale di controllo.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Belsito ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Maria Talarico.

Roma, 5 maggio 1992

Il Ministro dell'interno: SCOTTI

92A2335

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 23 aprile 1992, n. 284.

Regolamento recante norme per la formazione degli elenchi delle strade non percorribili con mezzi d'opera in eccedenza ai limiti di massa e per il loro aggiornamento.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 10-*bis* del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, come introdotto dall'art. 1 della legge 8 novembre 1991, n. 376;

Vista la legge 10 febbraio 1982, n. 38;

Vista la legge 2 agosto 1990, n. 229;

Visto l'art. 2, comma 4, della legge 8 novembre 1991, n. 376, recante norme sulla circolazione dei veicoli «mezzi d'opera» e assimilati, che prevede che con decreto del Ministro dei lavori pubblici siano emanate norme per la formazione degli elenchi di strade non percorribili con mezzi d'opera in eccedenza ai limiti di peso stabiliti nell'art. 33 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e per il loro aggiornamento;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 19 marzo 1992;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata con nota n. 533/U.L. del 10 aprile 1992, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Definizioni

1. Per l'applicazione del presente decreto si definiscono:

a) «elenchi» gli elenchi indicati all'art. 10-*bis*, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, delle strade non idonee al transito dei mezzi d'opera in eccedenza ai limiti di massa stabiliti dall'art. 33 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

b) «amministrazioni o soggetti responsabili»: le amministrazioni o i soggetti ai quali è demandata la redazione degli elenchi di cui al punto precedente e più precisamente:

— l'ANAS, per le autostrade e le strade statali;

— le regioni, per le strade regionali, provinciali, comunali o comunque aperte alla circolazione;

— le concessionarie autostradali per le autostrade in concessione.

Art. 2.

Formazione degli elenchi

1. Le amministrazioni o i soggetti responsabili, ciascuno per quanto di competenza, trasmettono al Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato circolazione e traffico, gli elenchi delle strade o tratti di strade non percorribili, distinti per regioni, con le indicazioni del numero, del nome e dei capisaldi di itinerario, dopo aver accertato le condizioni di percorribilità di tutte le strade di propria competenza.

2. Le amministrazioni o i soggetti responsabili per ciascuna strada verificano:

a) l'idoneità di tutte le opere d'arte della strada — quali ponti, gallerie, muri di sostegno e simili — a sopportare le sollecitazioni e le vibrazioni derivanti dal transito di un mezzo d'opera nelle condizioni di carico più gravose previste dal decreto di cui all'art. 10-*bis*, comma 2, del testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, come introdotto dall'art. 1 della legge 8 novembre 1991, n. 376, e alla velocità massima consentita dalle disposizioni di cui al predetto art. 10-*bis*, comma 6, incrementata del venti per cento per assicurare un adeguato margine di sicurezza;

b) l'esistenza di rilevati stradali e l'idoneità degli stessi a sopportare le sollecitazioni e le vibrazioni di cui alla lettera *a)*;

c) l'accertamento della idoneità deve essere fatto prevedendo sia la possibilità del transito di più mezzi d'opera in ciascun senso di marcia sia la presenza su ciascuna opera d'arte o singola campata del viadotto di altri mezzi d'opera secondo le ipotesi di carico previste dalle norme tecniche per la progettazione, la esecuzione ed il collaudo dei ponti stradali, approvate con il decreto ministeriale 4 maggio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 29 gennaio 1991.

Art. 3.

Strade non percorribili

1. Negli elenchi delle strade non percorribili dai mezzi d'opera sono inclusi:

a) le strade, o loro tratti, che per motivi di sicurezza o di tutela del patrimonio stradale siano motivatamente ritenuti dall'ente gestore non idonei al transito di mezzi d'opera;

b) i tratti di strada realizzati in zone geologicamente classificate a rischio franoso e nelle quali non siano stati già eseguiti risolutivi interventi di consolidamento per l'intero tratto;

c) i tratti di strada le cui opere d'arte non sono state realizzate con strutture di cemento armato o di acciaio e per le quali non vi sono progetti e collaudi che ne attestino l'idoneità;

d) i tratti di strada lungo i quali sono in corso interventi che possano alterare le capacità portanti delle opere d'arte o della sovrastruttura stradale.

Art. 4.

Verifica della percorribilità

1. Per l'esecuzione delle verifiche le amministrazioni o soggetti responsabili si avvalgono degli uffici tecnici propri e degli enti proprietari delle strade, a mezzo di proprio personale o di tecnici liberi professionisti, con specifica competenza, secondo le vigenti disposizioni di legge ed iscritti negli albi degli ordini professionali.

2. Per le opere d'arte eventualmente sottoposte a collaudo statico si tiene conto delle risultanze dello stesso, qualora permangano le originarie condizioni progettuali delle strutture.

Art. 5.

Circolazione di mezzi d'opera nell'area di cantiere

1. Nei tratti di strade percorribili interessate da opere concernenti le strutture viarie, la circolazione dei mezzi d'opera, nell'area di cantiere, avviene sotto la diretta responsabilità dell'impresa esecutrice dei lavori.

Art. 6.

Situazioni temporanee di non percorribilità

1. Gli enti proprietari delle strade comunicano alle amministrazioni o soggetti responsabili e questi ultimi ai compartimenti dell'ANAS competenti per territorio lo

stato di non transitabilità di una strada, non inclusa negli elenchi, dipendente da provvedimenti restrittivi contingibili ed urgenti o da fatti temporanei — quali lavori di manutenzione, frane, portate dei corsi d'acqua, subsidenza, fattori climatici o meteorologici — e da altre situazioni qualora tali atti o fatti possano incidere sulle condizioni di sicurezza dei mezzi d'opera e degli altri veicoli destinati a circolare sulla stessa strada.

2. La non transitabilità delle strade di cui al comma 1 deve essere immediatamente segnalata a cura dell'ente responsabile della strada o del concessionario autostradale con adeguata segnaletica disposta in tutti i punti di accesso della strada stessa.

Art. 7.

Trasmissioni degli elenchi

1. Dall'anno successivo a quello di entrata in vigore del presente regolamento le amministrazioni o soggetti responsabili, ciascuno per quanto di competenza, trasmettono entro il 31 marzo gli elenchi aggiornati, nel rispetto degli stessi criteri stabiliti negli articoli precedenti.

2. Gli elenchi annuali entrano in vigore dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

3. Fino alla pubblicazione degli elenchi annuali, l'eventuale aggiornamento degli elenchi è effettuato mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* di elenchi suppletivi di aggiornamento.

4. In sede di prima formazione degli elenchi, al fine di garantire la sicurezza della circolazione e la tutela del patrimonio statale, nonché per assicurare la corretta esecuzione degli obblighi disposti dal citato art. 10-*bis*, comma 4, le amministrazioni o i soggetti responsabili trasmettono gli elenchi nei termini stabiliti dall'art. 2, comma 5, della legge 8 novembre 1991, n. 376, e comunque entro venti giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Decorso inutilmente detto termine, il Ministro dei lavori pubblici invita le amministrazioni o i soggetti responsabili a trasmettere gli elenchi in conformità alle norme del presente decreto, con assegnazione di un termine non superiore a trenta giorni e con l'avvertimento che in caso di mancata trasmissione nel termine stesso provvederà, ove possibile, direttamente il Ministro dei lavori pubblici.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 23 aprile 1992

Il Ministro: PRANDINI

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 1992
Registro n. 7 Lavori pubblici, foglio n. 227

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Gli articoli 10-*bis* e 33 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con D.P.R. n. 393/1959, sono così formulati:

«Art. 10-*bis* [introdotto dall'art. 1, comma 2, legge n. 376/1991] (*Circolazione dei mezzi d'opera*). — 1. Sono "mezzi d'opera" i veicoli dotati di particolare attrezzatura per il carico e il trasporto di materiali d'impiego o di risulta dell'attività edilizia, stradale, di escavazione e mineraria e assimilati, ovvero che completano durante la marcia il ciclo produttivo di specifici materiali per le costruzioni edilizie; tali veicoli possono essere adibiti a trasporti in eccedenza ai limiti di peso stabiliti nell'art. 33. I mezzi d'opera devono essere altresì idonei allo specifico impiego nei cantieri o utilizzabili a uso misto su strada e fuoristrada.

2. I veicoli di cui al comma 1, ancorché con rimorchio o semirimorchio, sono qualificati mezzi d'opera sulla carta di circolazione in conformità alle caratteristiche tecnico-costruttive e operative stabilite dal Ministro dei trasporti con proprio decreto; non possono comunque superare i limiti di cui all'art. 32, nonché il peso massimo a pieno carico di 56 tonnellate.

3. La circolazione dei mezzi d'opera in eccedenza ai limiti di peso stabiliti nell'art. 33 è limitata alle sole strade, o tratti di esse, non comprese negli appositi elenchi di cui al comma 4, nel rispetto della segnaletica ivi installata.

4. L'ANAS per le autostrade e le strade statali, le concessionarie autostradali per le autostrade in concessione e le regioni per le strade provinciali e comunali, redigono gli elenchi delle rispettive strade, o tratti di esse, che per motivi di sicurezza o di tutela del patrimonio stradale non sono idonei al transito dei veicoli indicati nel comma 3. Gli enti predetti trasmettono gli elenchi, entro il 31 marzo di ogni anno, al Ministro dei lavori pubblici che ne cura la pubblicazione annuale nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. È fatto obbligo al conducente di accertare, prima dell'inizio del viaggio, le condizioni di percorribilità delle strade e autostrade, consultando anche telefonicamente i competenti compartimenti dell'ANAS, i quali prenderanno nota dell'avvenuto accertamento. A tali compartimenti dovrà pervenire tempestivamente, da parte degli enti preposti, comunicazione di ogni variazione eventualmente intervenuta rispetto allo stato di transitabilità riportato negli elenchi annuali.

5. Fermo restando il disposto del sesto comma dell'art. 10, i mezzi d'opera devono essere muniti, ai fini della circolazione, di apposito contrassegno comprovante l'avvenuto pagamento di un indennizzo di usura, per un importo pari alla tassa di possesso, da corrispondere contestualmente alla stessa e per la stessa durata. Per la circolazione sulle autostrade dei mezzi d'opera deve essere corrisposta un'ulteriore somma, ad integrazione dell'indennizzo di usura. Tale somma è equivalente alla tariffa autostradale applicata al veicolo in condizioni normali, maggiorata del 50 per cento, e deve essere versata esclusivamente alle porte controllate manualmente.

6. I mezzi d'opera a pieno carico non possono superare la velocità di 40 e di 60 chilometri orari, rispettivamente all'interno e all'esterno dei centri abitati. Possono circolare sulle autostrade solo se la velocità stabilita dal decreto di cui al comma 2 ed indicata sulla carta di circolazione è superiore a quella minima consentita sulle autostrade.

7. Chiunque circola con un veicolo avente un carico eccedente i limiti di peso stabiliti nell'art. 33, senza avere sulla carta di circolazione l'indicazione di mezzo d'opera, ovvero senza essere in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 10, è punito con la sanzione

prevista dall'art. 58, nono comma, oltre a quella stabilita dall'art. 121 per l'eccedenza di peso che risulterà all'atto del controllo. Il sequestro del veicolo previsto dall'art. 13, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, sarà mantenuto fino all'adempimento della prescrizione omessa.

8. Chiunque adibisce mezzi d'opera al trasporto di cose diverse da quelle previste nel comma 1, è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da lire cinquecentomila a lire duemilioni e con la sospensione della carta di circolazione da uno a sei mesi. La carta di circolazione è ritirata immediatamente da chi accerta la violazione e trasmessa, senza ritardo, all'ufficio provinciale della motorizzazione civile che adotterà il provvedimento di sospensione. Alla terza violazione, accertata in un periodo di cinque anni, è disposta la revoca, sulla carta di circolazione, della qualifica di mezzo d'opera.

9. Chiunque transita con un mezzo d'opera in eccedenza ai limiti di peso stabiliti nell'art. 33, sulle strade e sulle autostrade non percorribili ai sensi del presente articolo, è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da lire duecentomila a lire unmilione.

10. Se il mezzo d'opera circola senza il contrassegno di cui al comma 5, il conducente è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da lire centomila a lire quattrocentomila; se non è stato corrisposto l'indennizzo d'usura previsto dal medesimo comma 5, si applicano le sanzioni previste dall'art. 1, terzo comma, della legge 24 gennaio 1978, n. 27, e successive modificazioni, a carico del proprietario».

«Art. 33 [come sostituito dall'art. 6 della legge 10 febbraio 1982, n. 38] *(Pesi massimi)*. - Il peso complessivo a pieno carico di un veicolo, salvo quanto disposto nei commi successivi, costituito dal peso del veicolo stesso in ordine di marcia e da quello del suo carico, non può eccedere i cinquanta quintali per veicoli a un asse, ottanta quintali per quelli a due assi e cento quintali per quelli a tre o più assi.

Il peso complessivo a pieno carico di un rimorchio ad un asse non può eccedere sessanta quintali; fa eccezione l'unità posteriore dell'autosnodato.

Per gli autoveicoli e filoveicoli isolati muniti di pneumatici tali che il carico unitario medio trasmesso all'area di appoggio sulla strada non sia superiore a otto chilogrammi per centimetro quadrato e quando, se trattasi di veicoli a tre o più assi, la distanza tra due assi contigui non sia inferiore ad un metro e venti centimetri, il peso complessivo a pieno carico del veicolo isolato non può eccedere i centottanta quintali se si tratta di veicoli a due assi, i duecentoquaranta quintali se si tratta di veicoli a tre o più assi. Qualora si tratti di autobus o filobus a due assi destinati a servizi pubblici di linea urbana e suburbana il peso complessivo a pieno carico non deve eccedere i centonovanta quintali.

Qualunque sia il tipo di veicolo, il peso massimo in corrispondenza dell'asse più caricato non deve eccedere i centoventi quintali.

In corrispondenza di due assi contigui a distanza inferiore a due metri fra loro, il peso massimo non deve superare duecento quintali, se a distanza inferiore a un metro e venti centimetri non deve superare il valore di centosettanta quintali; se a distanza non superiore a un metro, non deve superare il valore di centoventi quintali.

Il peso complessivo a pieno carico di un autoarticolato o di un autosnodato o di un filoarticolato o di un filosnodato, quando concorrono le condizioni indicate nel comma terzo, non deve eccedere trecento quintali se a tre assi, quattrocento quintali se a quattro assi, quattrocentoquaranta quintali se a cinque o più assi; il peso complessivo a pieno carico di un autotreno o di un filotreno, quando concorrono le medesime condizioni, non deve eccedere duecentoquaranta quintali se a tre assi, quattrocento quintali se a quattro assi, quattrocentoquaranta quintali se a cinque o più assi.

Per i rimorchi, il peso complessivo del veicolo isolato, nel rispetto delle stesse condizioni di cui al comma terzo, non può superare i duecentoventi quintali se a due assi e duecentocinquanta quintali se a tre o più assi».

— La legge n. 38/1982 reca: «Modifiche ad alcuni articoli del codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni, riguardanti i pesi e le misure dei veicoli, nonché alla legge 27 novembre 1980, n. 815».

— La legge n. 229/1990 reca: «Norme sulla circolazione di veicoli con particolari carichi».

- Il comma 4 dell'art. 2 della legge n. 376/1991 (Norme sulla circolazione dei veicoli «mezzi d'opera» e assimilati) prevede che: «Il Ministro dei lavori pubblici, in attuazione di quanto stabilito dal comma 3 dell'art. 10-*bis* del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 393 del 1959, emana, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, le norme per la formazione degli elenchi delle strade non percorribili con mezzi d'opera in eccedenza ai limiti di peso stabiliti nell'art. 33 e per il loro aggiornamento».

- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nota all'art. 1:

- Per gli articoli 10-*bis* e 33 del testo delle norme sulla circolazione stradale, approvato con D.P.R. n. 393/1959, si vede in nota alle premesse.

Nota all'art. 2:

- L'art. 10-*bis* del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con D.P.R. n. 393/1959, è riportato in nota alle premesse.

Nota all'art. 7:

- - L'art. 2, comma 5, della legge n. 376/1991 (Norme sulla circolazione dei veicoli «mezzi d'opera» e assimilati) così recita: «Gli elenchi di cui al comma 4 dell'art. 10-*bis* del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 393 del 1959, sono trasmessi al Ministro dei lavori pubblici, in sede di prima applicazione della presente legge, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

92G0325

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

DECRETO 20 febbraio 1992.

Rettifiche al decreto ministeriale 25 ottobre 1991 concernente l'approvazione dei progetti a carattere regionale per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche per la regione Sicilia.

IL MINISTRO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Visto il decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito in legge 30 dicembre 1988, n. 556, recante misure urgenti e straordinarie per la realizzazione di strutture turistiche, ricettive e tecnologiche;

Visto il proprio decreto 31 dicembre 1988 recante criteri prioritari, parametri di valutazione e criteri di ripartizione in attuazione del disposto degli articoli 1 e 2 della legge n. 556/1988;

Visto il proprio decreto 25 ottobre 1991 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 2 del 3 gennaio 1992), registrato alla Corte dei conti il 16 dicembre 1991, registro n. 10 Turismo, foglio n. 157, con il quale si è provveduto ai sensi dell'art. 2 della legge n. 556/1988 all'approvazione dei progetti a carattere regionale localizzati nella regione Sicilia;

Visti gli atti d'ufficio;

Considerato che nell'elenco allegato al detto decreto ministeriale 25 ottobre 1991 sono stati rilevati alcuni errori materiali nell'indicazione di un soggetto concessionario e della denominazione del relativo progetto, e nella indicazione di una localizzazione;

Ritenuta la necessità di provvedere alle relative rettifiche:

Decreta:

Articolo unico

L'indicazione del soggetto concessionario «So.A.Me. S.p.a.» e del progetto «Ramada Hotel» sono rettificate rispettivamente in: «Russottfinance S.p.a.» e «Ramada Hotel e Holiday Club»; l'indicazione della localizzazione «Castiglione Siciliano» è rettificata in «Castiglione di Sicilia».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 20 febbraio 1992

Il Ministro: TOGNOLI

Registrato alla Corte dei conti il 23 aprile 1992
Registro n. 6 Turismo, foglio n. 239

92A2285

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 14 maggio 1992.

Inserimento della MAA Assicurazioni auto e rischi diversi S.p.a., con sede legale in Milano, nell'elenco delle società di assicurazione in possesso dei requisiti previsti dalla legge 10 giugno 1982, n. 348.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1982, n. 348, recante norme per la costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici;

Visto in particolare l'art. 1 della citata legge 10 giugno 1982, n. 348, che stabilisce i requisiti che debbono essere posseduti dalle società autorizzate all'esercizio del ramo cauzione per essere iscritte nell'elenco annuale di cui alla lettera *c)* dell'articolo in parola;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto ministeriale in data 15 aprile 1992 concernente l'elenco delle società di assicurazione in possesso dei requisiti previsti dalla legge 10 giugno 1982, n. 348, per la costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni assunte verso lo Stato ed altri enti pubblici;

Vista la nota in data 12 maggio 1992, n. 3247, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che la MAA Assicurazioni auto e rischi diversi S.p.a., con sede in Milano, è in possesso dei requisiti previsti dalla legge 10 giugno 1982, n. 348;

Ritenuta quindi l'opportunità di integrare il citato decreto ministeriale in data 15 aprile 1992 con l'inserimento della predetta società nel sopraindicato elenco;

Decreta:

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana la MAA Assicurazioni auto e rischi diversi S.p.a., con sede legale in Milano, è inserita nell'elenco delle società di assicurazione in possesso dei requisiti previsti dalla legge 10 giugno 1982, n. 348, di cui al decreto ministeriale 15 aprile 1992, citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 maggio 1992

Il Ministro: BODRATO

92A2325

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 27 aprile 1992.

Estinzione dei crediti risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni uniche dei redditi e delle dichiarazioni annuali dell'IVA, mediante assegnazione ai creditori di titoli di Stato.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 26 marzo 1992, n. 244, recante disposizioni concernenti l'estinzione dei crediti d'imposta e la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, agevolazioni tributarie per incentivare l'abbattimento delle emissioni inquinanti in atmosfera, nonché norme sulla gestione del gioco del lotto;

Visto l'art. 1, comma 1, del suindicato decreto-legge il quale stabilisce che all'estinzione dei crediti risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni dei redditi e delle dichiarazioni annuali dell'imposta sul valore aggiunto, relativi ai periodi di imposta chiusi entro il 31 dicembre 1985, il cui ammontare, al netto degli interessi, non risulta inferiore a lire 100 milioni per ciascuna imposta e per ciascun periodo di imposta, si provvede, qualora ne sia fatta richiesta entro il 15 giugno 1992, mediante assegnazione ai creditori di titoli di Stato;

Considerato che, ai sensi dello stesso art. 1, comma 2, occorre, entro il 26 aprile 1992, determinare le modalità di presentazione della suddetta richiesta, nonché stabilire le procedure per la rilevazione dei crediti di cui sopra:

Decreta:

Art. 1.

1. I contribuenti che intendono avvalersi della facoltà prevista dal comma 1 dell'art. 1 del decreto-legge 26 marzo 1992, n. 244, devono richiedere, con apposita domanda assoggettata all'imposta di bollo, l'estinzione, mediante assegnazione di titoli di Stato dei crediti richiesti a rimborso risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni dei redditi e delle dichiarazioni annuali dell'imposta sul valore aggiunto riguardanti i periodi di imposta chiusi anteriormente al 1° gennaio 1986, nonché dei relativi interessi calcolati al 31 dicembre 1992, il cui ammontare, al netto degli interessi, non risulta inferiore a lire 100 milioni per ciascuna imposta e per ciascun periodo di imposta.

2. Nella domanda, ai fini della determinazione del limite di lire 100 milioni, si deve far riferimento all'importo del credito indicato nella dichiarazione, comprensivo di quello relativo all'eventuale addizionale, senza tener conto di eventuali rimborsi o compensazioni parziali o totali, eventualmente già ottenuti o effettuate.

3. In caso di fusione la domanda deve essere presentata dalla società incorporante o risultante dalla fusione.

4. Le domande, distinte per ciascun periodo di imposta, devono essere presentate, secondo le modalità previste dai successivi articoli 2 e 3, entro il 15 giugno 1992, all'ufficio delle imposte dirette o al centro di servizio a cui è stata presentata la dichiarazione dei redditi dalla quale risulta il credito di cui si chiede l'estinzione, ed all'ufficio IVA a cui è stata presentata la dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto, dalla quale risulta il credito di cui si chiede l'estinzione.

5. Le domande, redatte su fac-simile dei modelli allegati al presente decreto, devono essere presentate mediante la loro consegna agli uffici suindicati, che ne rilasciano ricevuta, ovvero mediante raccomandata con avviso di ricevimento. In quest'ultimo caso si considera come data di presentazione quella di spedizione.

Art. 2.

1. Nella domanda di estinzione dei crediti risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni dei redditi devono essere indicati:

a) cognome, nome, data e luogo di nascita del contribuente ovvero denominazione della società o ente;

b) il codice fiscale;

c) la residenza ovvero la sede legale e, se diverso, anche il domicilio fiscale;

d) il periodo di imposta cui si riferisce la dichiarazione dei redditi dalla quale risulta il credito da estinguere e la data di presentazione della stessa;

e) l'importo del credito chiesto a rimborso, indicato nella dichiarazione dei redditi;

f) l'importo del credito, in linea capitale, di cui si è eventualmente già ottenuto il rimborso, ovvero l'estinzione mediante l'assegnazione di titoli speciali di debito pubblico, ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

g) l'importo del credito eventualmente già utilizzato a titolo di compensazione per il pagamento di altre imposte, in conformità a disposizioni di legge;

h) l'ammontare del credito di cui si chiede l'estinzione;

i) l'ammontare degli interessi già rimborsati

2. Se l'ammontare in linea capitale del credito risulta integralmente rimborsato o compensato, sempreché l'importo del credito d'imposta originario non sia inferiore a lire 100 milioni, la domanda può essere comunque presentata per la richiesta di estinzione dei soli interessi.

3. La domanda di estinzione deve essere sottoscritta dal contribuente ovvero dal rappresentante legale o negoziale della società o ente.

Art. 3.

1. Nella domanda di estinzione dei crediti dell'imposta sul valore aggiunto chiesti a rimborso devono essere indicati:

a) cognome, nome, data e luogo di nascita del contribuente ovvero denominazione della società o ente;

b) il codice fiscale;

c) la partita IVA;

d) il domicilio fiscale;

e) il periodo di imposta cui si riferisce la dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto dalla quale risulta il credito da estinguere e la data di presentazione della stessa;

f) l'importo del credito chiesto a rimborso, indicato nella dichiarazione annuale IVA;

g) l'importo del credito in linea capitale di cui si è eventualmente già ottenuto il rimborso;

h) l'ammontare del credito di cui si chiede l'estinzione.

2. Se l'ammontare in linea capitale del credito risulta integralmente rimborsato, sempreché l'importo del credito originario non sia inferiore a lire 100 milioni, la domanda può essere comunque presentata per la richiesta di estinzione dei soli interessi.

3. La domanda di estinzione deve essere sottoscritta dal contribuente ovvero dal rappresentante legale o negoziale della società o ente.

Art. 4.

1. Gli uffici delle imposte dirette ed i centri di servizio di Roma e Milano, verificata la sussistenza del credito di cui è stato richiesto il rimborso con la dichiarazione annuale dei redditi, rilevano l'importo del credito e dei relativi interessi o dei soli interessi in caso di credito già rimborsato, che può essere estinto mediante assegnazione di titoli di Stato.

2. Gli uffici delle imposte dirette ed i centri di servizio producono, per ogni periodo di imposta, le liste dei crediti da estinguere mediante assegnazione di titoli di Stato, contenenti, per ciascun contribuente, i dati dell'istanza, l'ammontare del rimborso spettante e dei relativi interessi, distintamente per imposta.

3. Gli uffici delle imposte dirette trasmettono le liste di cui al comma precedente, sottoscritte dal titolare dell'ufficio, all'intendenza di finanza, competente territorialmente, la quale, effettuati i necessari controlli, invia le liste stesse, sottoscritte dall'intendente di finanza, al servizio centrale della riscossione.

4. Qualora l'intendenza di finanza rilevi l'esistenza di rimborsi non considerati dall'ufficio, a favore dei soggetti contenuti nelle liste, restituisce le liste stesse all'ufficio delle imposte per i necessari aggiornamenti. L'ufficio delle imposte, effettuate le correzioni richieste, predispone le liste dei crediti definitive e le invia all'intendenza di finanza per l'inoltro al servizio centrale della riscossione entro il 15 settembre 1992.

5. Le liste dei crediti, prodotte dai centri di servizio, vengono firmate dai direttori e trasmesse direttamente al servizio centrale della riscossione entro il 15 settembre 1992.

Art. 5.

1. Gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto, verificata la sussistenza del credito di cui è stato richiesto il rimborso con la dichiarazione annuale, rilevano l'importo del credito e dei relativi interessi o dei soli interessi in caso di credito già rimborsato, che può essere estinto mediante assegnazione di titoli di Stato.

2. Gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto, al fine di verificare la sussistenza dei presupposti che legittimano la sospensione del rimborso a norma dell'art. 69 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, si avvalgono dei dati e delle informazioni acquisibili tramite il sistema dell'anagrafe tributaria.

3. Gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto, entro il 15 settembre 1992, devono trasmettere al servizio centrale della riscossione le liste dei crediti da estinguere mediante assegnazione dei titoli di Stato, contenenti, per ciascun contribuente, i dati dell'istanza, l'ammontare del rimborso spettante e/o dei relativi interessi.

Art. 6.

1. Il servizio centrale della riscossione, ricevute le liste dei crediti di cui ai precedenti articoli 4 e 5, ne verifica la correttezza formale ed aggrega i crediti per contribuente selezionandoli, ai fini della verifica del rispetto dell'importo massimo dei titoli da emettere ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge 26 marzo 1992, n. 244, secondo il seguente ordine di precedenza: annualità meno recenti; nell'ambito della stessa annualità, secondo l'ordine cronologico di presentazione della dichiarazione; nell'ambito della stessa data di presentazione della dichiarazione, secondo gli importi meno elevati.

2. Il servizio centrale della riscossione trasmette al Ministero del tesoro, entro il 15 ottobre 1992, l'elenco dei contribuenti aventi diritto al rimborso, con l'indicazione degli importi da estinguere e comunica ai contribuenti ed agli uffici interessati l'esito della estinzione dei crediti.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 aprile 1992

Il Ministro: FORMICA

RICHIESTA DI ESTINZIONE DI CREDITI
RISULTANTI DALLA LIQUIDAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IVA
(ai sensi del D.L. 25 Marzo 1992, n. 244)

SPAZIO PER IL BOLLO

ALL' UFFICIO IVA DI ______________________

CONTRIBUENTE (Compilare sempre) A

CODICE FISCALE | PARTITA IVA

PERSONA FISICA

COGNOME | NOME

DATA DI NASCITA GG MM AA | SESSO M F | COMUNE (O STATO ESTERO) DI NASCITA | PROV | TELEFONO (facoltativo)

SOGGETTO DIVERSO DA PERSONA FISICA

DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE | NATURA GIURIDICA | TELEFONO (facoltativo)

DOMICILIO FISCALE (indirizzo completo)

VIA o PIAZZA NUMERO CIVICO SCALA INTERNO ECC. | CAP | COMUNE | PROV

DATA DI CESSAZIONE DELL'ATTIVITA' GG MM AA

DICHIARANTE (Compilare se diverso dal contribuente)

CODICE FISCALE | PARTITA IVA | CODICE DI CARICA

DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE | NATURA GIURIDICA | TELEFONO (facoltativo)

DOMICILIO FISCALE (indirizzo completo)

VIA o PIAZZA NUMERO CIVICO SCALA INTERNO ECC. | CAP | COMUNE | PROV

B

ANNO D'IMPOSTA DELLA DICHIARAZIONE A RIMBORSO 1 9 _ _ | DATA DI PRESENTAZIONE GG MM AA

IMPORTO RICHIESTO A RIMBORSO (COD. 33 O COD. L13 DELLA DICHIARAZIONE) 0 0 0

IMPORTO DELL'IMPOSTA DI CUI SI CHIEDE L'ESTINZIONE 0 0 0

ACCONTI GIA' CORRISPOSTI: IMPORTO COMPLESSIVO 0 0 0

ESTREMI DEGLI ORDINATIVI DI PAGAMENTO C

NUMERO	DATA EMISSIONE (GG MM AA)	IMPORTO LIQUIDATO	INTERESSI CORRISPOSTI
		0 0 0	SI NO
		0 0 0	SI NO
		0 0 0	SI NO
		0 0 0	SI NO
		0 0 0	SI NO

DATA ______________ FIRMA ______________________

All' Ufficio delle Imposte Dirette di	Al Centro di Servizio di	SPAZIO PER IL BOLLO
____________________	____________________	

RICHIESTA DI ESTINZIONE DEI CREDITI RISULTANTI DALLA LIQUIDAZIONE DELLE DICHIARAZIONI DEI REDDITI

CONTRIBUENTE — Codice Fiscale

SOCIETA' O ENTE

Denominazione o Ragione Sociale — Telefono

Sede Legale

Via o Piazza, numero civico, ecc. — C.A.P. — Comune — Prov.

Domicilio Fiscale

Via o Piazza, numero civico, ecc. — C.A.P. — Comune — Prov.

PERSONA FISICA

Cognome — Nome — Sesso M F

Data di nascita giorno mese anno 1 — Comune (o Stato estero) di nascita — Prov. — Telefono

Indirizzo

Via o Piazza, numero civico, ecc. — C.A.P. — Comune — Prov.

RAPPRESENTANTE O EREDE — Codice Fiscale — Codice Carica

Cognome — Nome — Sesso M F

Data di nascita giorno mese anno 1 — Comune (o Stato estero) di nascita — Prov.

Domicilio Fiscale

Via o Piazza, numero civico, ecc. — C.A.P. — Comune — Prov.

In caso di fusione indicare il codice fiscale, la denominazione della societa' incorporante o risultante da fusione e l'anno in cui essa e' avvenuta. — Codice Fiscale — Anno 19 — Denominazione

MODELLO DI DICHIARAZIONE — PERIODO D' IMPOSTA — DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

740 750 760 — giorno mese anno / giorno mese anno — giorno mese anno

Barrare la casella

	1 Ammontare del credito indicato in dichiarazione	2 Ammontare gia' rimborsato	3 Ammontare oggetto di compensazione	4 Ammontare del credito di cui si richiede l'estinzione
IRPEF / IRPEG	.000	000	.000	.000
ADDIZIONALE IRPEG	.000	000	.000	.000
ILOR	.000	.000	000	.000
ADDIZIONALE ILOR	000	000	.000	.000

AMMONTARE DEGLI INTERESSI GIA' RIMBORSATI

IRPEF / IRPEG .000 — ILOR .000

Data — Firma

92A2357

DECRETO 30 aprile 1992.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio tecnico erariale di Firenze.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Vista la nota dell'ufficio tecnico erariale di Firenze con la quale si comunicano la causa ed il periodo di mancato funzionamento del predetto ufficio e si richiede l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Ritenuto che il mancato funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi alla seguente causa:

nei giorni 13 e 14 gennaio 1992: blocco del sistema VAX dell'ufficio;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato funzionamento dell'ufficio, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

I GIORNI 13 E 14 GENNAIO 1992

Regione Toscana:

ufficio tecnico erariale di Firenze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 aprile 1992

Il Ministro: FORMICA

92A2315

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 13 maggio 1992.

Emissione di buoni del Tesoro in ECU con godimento 21 maggio 1992 e scadenza 26 maggio 1993.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38, lettera *c)*, della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di titoli denominati in ECU (European currency unit), con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, recante riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato, ed in particolare l'art. 2 della legge medesima, come risulta modificato dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, ove si prevede, fra l'altro, che con apposita norma della legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato è annualmente stabilito l'importo massimo di emissione di titoli pubblici, al netto di quelli da rimborsare;

Vista la legge 31 dicembre 1991, n. 416, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1992, ed in particolare l'ottavo comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno 1992, a norma della citata legge n. 468 del 1978;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi da destinarsi a copertura delle spese iscritte in bilancio, procedere ad un'emissione di buoni del Tesoro denominati in ECU;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38, lettera *c)*, della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta un'emissione di buoni del Tesoro denominati in ECU (BTE) fino all'importo massimo di nominali 750 milioni di ECU, alla pari, al prezzo di emissione di 100 ECU per ogni 100 di capitale nominale.

Il prestito ha inizio il 21 maggio 1992, scadenza il 26 maggio 1993 e frutta un interesse, per l'intero periodo di trecentosettanta giorni, non superiore al 12%.

I buoni vengono collocati con il sistema dell'asta marginale riferito al tasso d interesse di cui al precedente comma.

Art. 2.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori la Banca d'Italia, le aziende di credito e i loro istituti centrali di categoria, nonché le società di intermediazione mobiliare iscritte all'albo istituito presso la Consob ai sensi dell'art. 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, che esercitano le attività indicate nei punti *a)*, *b)* e *c)* dell'art. 1, comma 1, della legge medesima. Detti operatori partecipano in proprio e per conto di terzi. Possono altresì partecipare gli operatori di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 31 dicembre 1990 nel rispetto delle disposizioni stabilite dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1.

Gli operatori «residenti e non residenti» che partecipano all'asta, sono facoltizzati a regolare, tramite «banca abilitata», i titoli loro assegnati in ECU oltre che in lire italiane.

Art. 3.

Salvo quanto disposto dagli articoli 8, 9 e 10 del presente decreto, il valore dell'ECU è uguale al valore dell'unità monetaria europea attualmente usata nel Sistema monetario europeo. Tale valore è determinato sulla base degli importi delle valute dei Paesi membri della Comunità europea fissati come appresso.

In conformità al regolamento CEE n. 3180/78 del 18 dicembre 1978 e successive modificazioni, l'unità monetaria europea è attualmente definita quale somma delle seguenti componenti:

0,6242	marco tedesco
1,332	franco francese
0,08784	lira sterlina
151,8	lire italiane
0,2198	fiorino olandese
3,301	franchi belgi
6,885	pesetas spagnole
0,130	franco lussemburghese
0,1976	corona danese
0,008552	sterlina irlandese
1,440	dracma greca
1,393	escudo portoghese

Tale base può essere modificata dalla Comunità europea, anche con riguardo alle valute componenti; nel qual caso il sistema di determinazione dell'ECU sarà modificato in conformità.

Art. 4.

I buoni hanno valore nominale unitario di 1.000 ECU.

Il prestito è rappresentato da un certificato globale al portatore di valore pari all'importo emesso.

Il capitale nominale in ECU assegnato agli operatori partecipanti all'asta verrà riconosciuto mediante accreditamento nel relativo conto di deposito accentrato in titoli in essere presso la Banca d'Italia.

Il capitale nominale in ECU di pertinenza di operatori non residenti potrà essere altresì riconosciuto negli appositi conti di deposito istituiti al nome di Cedel - Centrale de Livraison de Valeurs Mobilières S.A., Luxembourg e di Euroclear - Morgan Guaranty Trust Company of New York, Brussels, in qualità di enti centralizzati depositari internazionali.

I titoli non hanno circolazione al di fuori del sistema dei conti accentrati della Banca d'Italia.

In relazione a ciò, i partecipanti rimasti aggiudicatari debbono comunque avvalersi, direttamente o per il tramite di altro partecipante, dei predetti conti.

Art. 5.

I buoni e relativi interessi sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e loro rendite e, salva l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, citato nelle premesse, sono esenti:

a) da ogni altra imposta diretta, presente e futura;

b) dall'imposta sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo, i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento d'ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b)* e *c)*.

I buoni medesimi sono compresi tra i titoli sui quali l'Istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni.

Art. 6.

Il rimborso dei buoni verrà effettuato il 26 maggio 1993, alla pari, cioè al valore nominale.

Alla stessa data del 26 maggio 1993 verrà effettuato il pagamento degli interessi nella misura che risulterà determinata dalla procedura d'asta prevista dal successivo art. 16, al netto della ritenuta fiscale del 12,50% di cui al decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556.

Art. 7.

Il rimborso dei buoni e il pagamento degli interessi verranno effettuati, a scelta del portatore, in ECU o in lire italiane.

Il capitale da rimborsare e gli interessi da pagare in lire italiane su detti buoni saranno determinati in misura pari al valore nominale in ECU convertito in lire italiane sulla base della media delle quotazioni di chiusura lira/ECU alle borse valori di Roma e di Milano, rilevate dall'Ufficio italiano dei cambi, nel giorno 24 maggio 1993.

Ove necessario, gli importi da corrispondere in lire saranno arrotondati alle 5 lire più vicine, per eccesso o per difetto, a seconda che si tratti di frazioni superiori o non superiori a 2 lire e 50 centesimi.

Nel caso in cui per tale data non fosse possibile determinare sul mercato italiano la quotazione lira/ECU verrà applicata quella del giorno immediatamente precedente.

Gli operatori «residenti e non residenti» per ottenere il pagamento degli interessi e il rimborso dei buoni direttamente in ECU, dovranno avanzare richiesta tramite la «banca abilitata» intestataria del conto di deposito accentrato, entro il quindicesimo giorno che precede la data di pagamento.

Ove necessario gli importi netti da corrispondere in ECU saranno arrotondati alla seconda cifra decimale per eccesso o per difetto, a seconda che la cifra successiva sia o non sia superiore a 5 millesimi.

Art. 8.

Nell'ipotesi in cui l'ECU non sia più usato come unità monetaria del Sistema monetario europeo, gli interessi da corrispondere e il capitale da rimborsare saranno pagati in lire italiane sulla base della media aritmetica degli equivalenti dell'ECU in lire, calcolati secondo la procedura di cui all'art. 10, e relativi alla data del 24 maggio 1993.

Art. 9.

Nel caso in cui l'ECU non sia più usato nel Sistema monetario europeo, l'equivalente dell'ECU in lire sarà determinato come segue:

le componenti dell'ECU (le «componenti») saranno gli importi delle valute che erano componenti dell'ECU nell'ultima definizione disponibile dell'ECU nel Sistema monetario europeo;

la Banca d'Italia calcolerà il valore equivalente dell'ECU in lire come somma di ciascuna componente convertita in lire;

il tasso di conversione in lire per ciascuna valuta componente sarà pari alla media delle quotazioni di chiusura di questa valuta alle borse valori di Roma e di Milano, rilevate dall'Ufficio italiano dei cambi;

nel caso in cui non sia disponibile la suddetta media per una o più valute «componenti», a causa della chiusura in Italia dei mercati valutari o per qualsiasi altra ragione, sarà utilizzato per il calcolo dell'equivalente dell'ECU in lire la più recente media per tale o tali valute rilevata dall'Ufficio italiano dei cambi.

Art. 10.

In relazione all'ipotesi di cui all'art. 9, nel caso in cui l'unità ufficiale di qualsiasi valuta componente l'ECU venga alterata per combinazione o divisione, il numero delle unità di quella valuta, come «componente», sarà diviso o moltiplicato nella stessa proporzione.

Nel caso in cui due o più valute vengano consolidate in una singola valuta, gli importi di tali valute come «componenti» saranno sostituiti da un importo in tale singola valuta uguale alla somma degli importi delle valute componenti consolidate espressa in tale singola valuta. Qualora qualsiasi valuta componente sia divisa in due o più valute, l'importo di quella valuta come componente sarà sostituito dagli importi di tali due o più valute, ciascuna delle quali sarà uguale all'importo della precedente valuta componente diviso per il numero delle valute nelle quali tale valuta è stata suddivisa.

Art. 11.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento mediante asta dei suddetti buoni è affidata alla Banca d'Italia.

Art. 12.

Il tasso base (massimo) di collocamento dei buoni di cui al presente decreto è stabilito nella misura del 12% e le eventuali riduzioni dovranno essere pari a 5 centesimi o ad un multiplo di tale cifra. Le diminuzioni contenenti frazioni diverse da 5 centesimi verranno arrotondate per difetto.

Art. 13.

Le offerte degli operatori, riportate su apposito modello predisposto dalla Banca d'Italia, devono contenere l'indicazione del nominale complessivo espresso in ECU dei buoni che essi intendono sottoscrivere per ciascun tasso d'interesse offerto; per ogni singola offerta, multipla di 1.000 ECU, sul modulo andranno pure segnalate, distintamente, la quota parte da regolare in lire e quella da regolare in ECU.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a ECU 100.000 di capitale nominale.

Sul modello di partecipazione all'asta potranno essere indicate fino a un massimo di cinque offerte. Nello stesso modello dovrà essere comunicata la filiale della Banca d'Italia presso la quale l'operatore intende eseguire il versamento del controvalore in lire dei titoli assegnati, ovvero il corrispondente estero della Banca d'Italia che verrà accreditato per l'importo in ECU. Andranno infine segnalati la sede della Banca d'Italia presso la quale si intendono depositare i titoli negli appositi conti accentrati e l'intestatario dei conti medesimi.

Art. 14.

La domanda di ogni operatore, ivi compresa quella della Banca d'Italia, deve essere inserita in busta chiusa, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzarsi alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale, 91 - Roma. Le buste dovranno essere consegnate direttamente allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale - Via Nazionale, 91 - Roma.

Le offerte non pervenute entro le ore 15,30 del giorno 18 maggio 1992 non verranno prese in considerazione.

Art. 15.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al precedente articolo, è eseguita l'apertura delle buste nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima il quale provvede, ai fini dell'aggiudicazione, all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ECU in ordine crescente di tasso d interesse offerto fino al 12%.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministro del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il tasso di interesse di aggiudicazione e l'ammontare nominale dei BTE assegnati nonché, distintamente, i regolamenti in lire da quelli in ECU. Detto tasso di aggiudicazione sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 16.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al tasso d'interesse più elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari anche se pro-quota.

Nel caso di offerte al tasso d'interesse marginale che non possono essere totalmente accolte si procede al riparto proporzionale dell'assegnazione, con i necessari arrotondamenti, sia sulla quota da regolare in lire che su quella da regolare in ECU.

Qualora fra le offerte entrate nel riparto pro-quota ve ne sia una della Banca d'Italia, la Banca medesima non partecipa alla ripartizione e i buoni vengono proporzionalmente distribuiti agli operatori partecipanti al riparto sino al loro eventuale totale soddisfacimento e, ove rimanga una frazione residuale, questa viene attribuita alla Banca d'Italia.

Art. 17.

Il regolamento delle sottoscrizioni, da parte degli operatori assegnatari, sarà effettuato in lire italiane o in ECU, il 21 maggio 1992, senza maggiorazioni di interesse.

Per le sottoscrizioni da regolare in lire italiane, l'operatore provvederà a versare, presso la filiale della Banca d'Italia prescelta, il controvalore del nominale in ECU dei buoni assegnati, determinato sulla base della media delle quotazioni di chiusura lira/ECU alle borse valori di Roma e di Milano nel giorno 18 maggio 1992, rilevate dall'Ufficio italiano dei cambi.

Per le sottoscrizioni da regolare in valuta, l'operatore provvederà ad accreditare presso uno dei corrispondenti esteri della Banca d'Italia, indicati sul modulo di cui all'art. 13, l'ammontare di ECU pari al nominale dei BTE assegnati.

Art. 18.

Il giorno 21 maggio 1992, presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, la Banca d'Italia provvederà a riversare:

il controvalore in lire italiane dei BTE regolati dagli operatori in tale valuta, sulla base della media delle quotazioni di chiusura lira/ECU alle borse valori di Roma e di Milano nel giorno 18 maggio 1992, rilevate dall'Ufficio italiano dei cambi;

il controvalore in lire italiane dei BTE regolati dagli operatori direttamente in ECU, sulla base della media delle quotazioni di chiusura lira/ECU alle borse valori di Roma e di Milano nel giorno 19 maggio 1992, rilevate dall'Ufficio italiano dei cambi.

La menzionata sezione di tesoreria emetterà apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, cap. 5100.

Art. 19.

L'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui BTE e al rimborso, a scadenza, dei buoni stessi, nonché ogni altro adempimento occorrente per l'emissione in questione, sono affidati alla Banca d'Italia.

Le somme occorrenti per dette operazioni verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia conseguenti alle operazioni di pagamento degli interessi e di rimborso dei buoni saranno regolati dalla apposita convenzione stipulata in data 19 ottobre 1988.

La consegna del certificato globale di cui al precedente art. 4 sarà effettuata presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Servizio cassa centrale.

Tutti gli atti comunque riguardanti il collocamento dei buoni di cui al presente decreto, compresi il conto e la corrispondenza della Banca d'Italia, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Art. 20.

L'onere per il rimborso del capitale e quello per il pagamento degli interessi faranno carico ad appositi capitoli che verranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 maggio 1992

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 1992
Registro n. 20 Tesoro, foglio n. 213

92A2323

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 14 aprile 1992.

Quinto aggiornamento del decreto ministeriale 11 febbraio 1987 concernente l'elenco dei Paesi e delle rispettive zone marine da cui è consentita l'importazione di molluschi eduli lamellibranchi depurabili, con l'indicazione delle relative specie.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la legge 2 maggio 1977, n. 192, recante norme igienico-sanitarie per la produzione, commercio e vendita di molluschi eduli lamellibranchi;

Visto in particolare il relativo art. 10 che vincola a preventiva autorizzazione del Ministero della sanità, quando non sia regolata da speciale convenzione, l'importazione di molluschi eduli lamellibranchi depurabili, subordinandone l'immissione al consumo alimentare al prescritto trattamento di depurazione con i relativi controlli ed alle successive operazioni di cernita, lavaggio, confezionamento ed etichettatura;

Visto il decreto ministeriale 27 aprile 1978, come integrato dal decreto ministeriale 8 febbraio 1982 e dal decreto ministeriale 1° agosto 1990, recante norme sui requisiti microbiologici, biologici, chimici e fisici delle zone acquee sedi di banchi e di giacimenti naturali di molluschi eduli lamellibranchi e delle zone acquee destinate alla molluschicoltura, ai fini della classificazione in approvate, condizionate e precluse;

Visti i propri decreti 11 febbraio 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 68 del 23 marzo 1987; 6 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 24 dicembre 1988; 27 giugno 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 25 luglio 1989; 9 novembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 1° dicembre 1990 e 29 novembre 1991 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 dell'11 dicembre 1991, concernenti l'elenco dei Paesi e delle rispettive zone marine dai quali è consentita l'importazione di molluschi eduli lamellibranchi depurabili, con l'indicazione delle relative specie;

Viste le ulteriori comunicazioni fornite dai Paesi esteri esportatori in ordine alla idoneità igienico-sanitaria all'origine dei molluschi eduli lamellibranchi da esportare e delle relative zone acquee di provenienza;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 10 della legge 2 maggio 1977, n. 192, ed ai fini del rilascio delle singole autorizzazioni sanitarie alle imprese interessate, l'elenco dei Paesi esteri dai quali è consentita l'importazione di molluschi eduli lamellibranchi depurabili destinati al consumo diretto, con la precisazione delle rispettive zone acquee di produzione, di raccolta o di stabulazione per le quali è stata da essi ufficialmente attestata l'idoneità igienico-sanitaria, le relative specie di molluschi allevate, raccolte o stabulate in dette zone marine, i periodi dell'anno in cui è consentita l'importazione di cui al decreto 11 febbraio 1987 ed i tempi di depurazione obbligatoria cui gli stessi devono essere sottoposti è così integrato:

Grecia:

area marina: Keramotis Kavalas;
specie molluschi: Mytilus galloprovincialis;

area marina: tra Capo Katakolo e Zacharo (regione di Ilias);
specie molluschi: Donax trunculus;

periodo di importazione: da gennaio a dicembre;
tempo di depurazione: 24 ore.

Venezuela:

area marina: Zulia Mar - Caño Sagua;
specie molluschi: Tivela mactroides;

area marina: Cano Sagua - Caño Neima;
specie molluschi: Tivela mactroides;

periodo di importazione: da gennaio a dicembre;
tempo di depurazione: 48 ore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 aprile 1992

p. *Il Ministro:* MARINUCCI

92A2299

DECRETO 14 aprile 1992.

Integrazione al decreto ministeriale 11 ottobre 1990 concernente gli elenchi ufficiali degli impianti di depurazione e dei centri di raccolta di molluschi eduli lamellibranchi.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visti gli articoli 4, 5 ed 8 della legge 2 maggio 1977, n. 192;

Visto il proprio decreto 11 ottobre 1990 concernente gli elenchi ufficiali degli impianti di depurazione e dei centri di raccolta di molluschi eduli lamellibranchi (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 14 novembre 1990);

Visto il decreto ministeriale 9 agosto 1991 concernente l'integrazione al decreto ministeriale 11 ottobre 1990, relativo agli elenchi ufficiali degli impianti di depurazione e dei centri di raccolta di molluschi eduli lamellibranchi;

Viste le comunicazioni aggiornate successivamente trasmesse dalle regioni o dalle unità sanitarie locali interessate, riguardo a variazioni disposte o ad ulteriori autorizzazioni in materia rilasciate ai sensi dell'art. 5 della legge n. 192/77;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati gli aggiornamenti degli elenchi ufficiali, allegati al decreto ministeriale 11 ottobre 1990, degli impianti di depurazione e dei centri di raccolta di molluschi eduli lamellibranchi autorizzati ai sensi dell'art. 5, primo comma, della legge 2 maggio 1977, n. 192, come identificati dai relativi numeri di registrazione e denominazione sociale, contenuti negli allegati *A* e *B* del presente decreto.

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 5, quinto comma, della legge 2 maggio 1977, n. 192, al fine di facilitare il controllo sulla provenienza dei molluschi eduli lamellibranchi e di assicurare nel contempo, con la migliore informazione, una più adeguata tutela igienico-sanitaria dei consumatori, consentendo loro il riscontro immediato delle indicazioni riportate nelle etichette delle confezioni di molluschi, le liste ufficiali di cui al decreto ministeriale 11 ottobre 1990 ed al presente decreto devono essere esposte permanentemente in tutti gli esercizi di vendita, in modo da risultare facilmente visibili e leggibili dagli avventori e dagli organi di vigilanza.

I titolari o responsabili degli esercizi di vendita, dei ristoranti e degli altri esercizi nei quali vengono comunque somministrati molluschi eduli lamellibranchi sono tenuti a riscontrare preventivamente la regolare provenienza del prodotto detenuto per la vendita o somministrazione da impianti inclusi nel decreto ministeriale 11 ottobre 1990 e nel presente decreto, a mezzo degli allegati elenchi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 aprile 1992

p. *Il Ministro:* MARINUCCI

ALLEGATO *A*

IMPIANTI DI DEPURAZIONE

Variazioni.

REGIONE MARCHE

L'impresa **Italgela Alimenti Surgelati S.r.l.** - San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) - Via Pigafetta n. 2 - *n. registrazione* **7/28**, è subentrata all'impresa **Mitilmar Sambenedettese S.r.l.**, stessa sede.

Nuove autorizzazioni.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Soc. La.Mo. Ravenna S.r.l. - Marina di Ravenna Viale delle Nazioni, 8 - *n. registrazione* **3/1**

ALLEGATO *B*

CENTRI DI RACCOLTA

Variazioni.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

È revocata, per rinuncia, l'autorizzazione rilasciata alla **Cooperativa Pescatori «Biagio Crociati»** - Marina di Ravenna (Ravenna) - Via Natale Zen n. 2 - *n. registrazione* 3/2.

Il Consorzio **Nuovo Conisub S.c. a r.l.** - Marina di Ravenna - Via Natale Zen n. 6/8, è subentrata alla impresa **Conisub** sita in Marina di Ravenna - Via Molo Dalmazia, *n. registrazione* **3/29.**

REGIONE VENETO

La ditta **Frigo Mar Soc. Coop. a r.l.** - Chioggia (Venezia), località Brondolo - Via Orti Est n. 113, ha variato la regione sociale in **Soc. Coop. a r.l. Albamar** - Chioggia (Venezia) - Via Orti Est n. 113 - *n. registrazione* **12/42-cr/32-26.**

Nuove autorizzazioni.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

F.lli Riccardi di Calderoni Angela e C. S.n.c. - Bellaria (Forlì)
Via S. Mauro n. 75 - *n. registrazione* **3/32**

Coop. Adriatica - Gorino (Ferrara)
Via Gorino n. 116 - *n. registrazione* **3/33**

Ditta Delta S.r.l. - Goro (Ferrara)
Via Gorino n. 64 - *n. registrazione* **3/34**

REGIONE LAZIO

Coop. Pescatori Foce Verde - Borgo Grappa - Latina
Strada litoranea - *n. registrazione* **5/24**

REGIONE PUGLIA

F.lli Riefolo S.n.c. - Barletta
Via Palestro n. 26 - *n. registrazione* **8/37**

Adria Mar di Centonza Vittorio e C. S.d.f. - Manfredonia
Largo Diomede n. 11/12 - *n. registrazione* **8/38**

REGIONE VENETO

Pergamar S.p.a. - Chioggia (Venezia)
Via Padre E. Venturini, 130 - *n. registrazione* **12/50-cr/32-29**

Azzurra S.r.l. - Venezia, località Cavallino
Via del Faro, 23 - *n. registrazione* **12/49-cr/16-8**

92A2300

DECRETO 18 aprile 1992.

Rinnovo all'istituto di chirurgia del cuore e dei grossi vasi dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma dell'autorizzazione al trapianto di cuore e cuore-polmone da cadavere a scopo terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista l'istanza presentata dal rettore dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma in data 9 novembre 1990 intesa ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione all'espletamento delle attività di trapianto di cuore e cuore-polmone da cadavere a scopo terapeutico presso l'istituto di chirurgia del cuore e dei grossi vasi dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma;

Vista la relazione favorevole sugli accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanità in data 11 luglio 1991;

Sentito il parere favorevole espresso dalla Sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 5 marzo 1992;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Decreta:

Art. 1.

L'istituto di chirurgia del cuore e dei grossi vasi dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma è autorizzato al trapianto di cuore e cuore-polmone da cadavere a scopo terapeutico prelevato in Italia o importato gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di trapianto di cuore e cuore-polmone devono essere eseguite presso le sale operatorie dell'istituto di chirurgia del cuore e dei grossi vasi dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma.

Art. 3.

Le operazioni di trapianto di cuore e cuore-polmone devono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Marino prof. Benedetto, direttore-primario dell'istituto di chirurgia del cuore e dei grossi vasi dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma;

Papalia prof. Ugo, professore associato/aiuto dell'istituto di chirurgia del cuore e dei grossi vasi dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma;

Ruvolo prof. Giovanni, professore associato/aiuto dell'istituto di chirurgia del cuore e dei grossi vasi dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma;

Macchiarelli dott. Arnaldo Guido, ricercatore confermato/aiuto dell'istituto di chirurgia del cuore e dei grossi vasi dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma;

Sinatra dott. Riccardo, funzionario tecnico/aiuto dell'istituto di chirurgia del cuore e dei grossi vasi dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma;

Tonelli dott. Euclide, funzionario tecnico/assistente dell'istituto di chirurgia del cuore e dei grossi vasi dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma;

Macrina dott. Francesco, funzionario tecnico/assistente dell'istituto di chirurgia del cuore e dei grossi vasi dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di trapianto di cuore-polmone.

Art. 6.

Il rettore dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 aprile 1992

p. *Il Ministro:* GARAVAGLIA

92A2301

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 5 maggio 1992.

Autorizzazione alla «Acciaierie e ferriere» di Piombino S.r.l. al subingresso nella concessione di autonomia funzionale, con la facoltà di servirsi di personale alle proprie dipendenze per l'espletamento di tutte le operazioni portuali.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Visto l'art. 110 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visto il decreto ministeriale 16 maggio 1968 riguardante la concessione alla Italsider S.p.a. della facoltà di servirsi, a bordo di navi e a terra, di personale alle proprie dipendenze per l'espletamento di tutte le operazioni portuali di cui all'art. 108 del codice della navigazione che si svolgono ai pontili e sulle banchine in uso esclusivo della società nel porto siderurgico di Taranto, alla banchina di Cornigliano in Genova, nella zona industriale di Venezia-Marghera, nella rada di Portovecchio di Piombino, riguardanti le merci e gli altri materiali che interessano la propria attività e quella degli stabilimenti industriali delle altre società appartenenti al gruppo Finsider (ora IRI) ivi situati, ovvero anche in altre località, a condizione — in quest'ultimo caso — che le merci provengano o siano destinate ad uno stabilimento industriale del gruppo situato in una delle località richiamate nel decreto stesso;

Visto il decreto ministeriale in data 19 giugno 1989 concernente il subingresso della Ilva S.p.a. nella facoltà già concessa alla Italsider S.p.a. di servirsi di personale alle proprie dipendenze per l'espletamento delle operazioni portuali di cui all'art. 108 del codice della navigazione che si svolgono a bordo di navi, ai pontili e sulle banchine in uso esclusivo della società nel porto siderurgico di Taranto, Piombino, Genova-Cornigliano e Venezia-Marghera;

Visto che, con atto a rogito notaio Paolo Castellini di Roma, repertorio n. 32799/6651 del 20 dicembre 1991, la «Acciaierie e ferriere S.r.l.» di Piombino, ha assunto la proprietà dello stabilimento siderurgico di Piombino, con decorrenza 31 dicembre 1991, subentrando ad ogni fine ed effetto alla Ilva S.p.a.;

Vista la istanza in data 28 gennaio 1992 con la quale la «Acciaierie e ferriere» di Piombino ha chiesto la intestazione a proprio favore della concessione ad operare con proprio personale per la esecuzione di tutte le operazioni portuali con gli impianti del complesso aziendale in cui è subentrata;

Considerato che con il trasferimento aziendale in questione permangono i motivi che hanno determinato l'emanazione dei decreti surrichiamati;

Decreta:

È consentito alla «Acciaierie e ferriere» di Piombino S.r.l. il subingresso nella concessione di autonomia funzionale, di cui al decreto 19 giugno 1989 indicato nelle premesse, con la facoltà di servirsi di personale alle proprie dipendenze per l'espletamento di tutte le operazioni portuali, di cui all'art. 108 del codice della navigazione, che si svolgono a bordo di navi, ai pontili e sulle banchine nella rada di Portovecchio di Piombino in uso esclusivo della società medesima riguardanti le merci e gli altri materiali che interessano la sua attività e quella degli stabilimenti industriali delle altre società appartenenti al gruppo Ilva — capo settore siderurgico dell'IRI — ivi situati, ovvero anche in altre località, a condizione — in quest'ultimo caso — che le merci provengano o siano destinate ad uno stabilimento industriale del gruppo situato in una delle località sopra indicate.

La medesima facoltà è concessa per le operazioni portuali riguardanti le merci e gli altri materiali destinati o provenienti dagli stabilimenti costieri fruenti di uno degli approdi in esclusiva anzidetti e che debbano temporaneamente sostare in ognuno degli altri approdi, qualunque sia la loro origine o la loro destinazione finale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 maggio 1992

Il Ministro: FACCHIANO

92A2298

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 13 maggio 1992.

Integrazioni e modificazioni alle ordinanze n. 2205/FPC del 2 gennaio 1992 e n. 2250/FPC dell'11 aprile 1992 concernenti disposizioni finalizzate a fronteggiare l'emergenza derivante dall'eruzione dell'Etna. (Ordinanza n. 2270/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547,

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225,

Visto l'art. 39, comma 3, del decreto-legge 30 aprile 1992, n. 274;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 1992 con cui l'on. Capria, Ministro per il coordinamento della protezione civile,

viene delegato ad esercitare le funzioni di coordinamento, di indirizzo, di promozione di iniziative, anche normative, nonché ogni altra funzione ed attività attribuite allo stesso Presidente del Consiglio dei Ministri dalla sopracitata legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del Servizio nazionale della protezione civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 aprile 1992 con cui è stato dichiarato, ai sensi dell'art. 5, comma 1, della sopracitata legge, su delibera del Consiglio dei Ministri, lo stato di emergenza nel territorio del comune di Zafferana Etnea nonché degli altri comuni che potranno essere interessati dal fenomeno eruttivo dell'Etna iniziatosi il 14 dicembre 1991;

Vista l'ordinanza n. 2205/FPC del 2 gennaio 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 1992, con la quale sono state impartite disposizioni relative a fronteggiare l'emergenza derivante dall'eruzione dell'Etna;

Vista l'ordinanza n. 2250/FPC dell'11 aprile 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 17 aprile 1992, con la quale sono state emanate ulteriori disposizioni finalizzate a fronteggiare l'emergenza derivante dalla predetta eruzione;

Visto il telegramma n. 2206/Sett. 3° datato 26 marzo 1992 con il quale il prefetto di Catania ha quantificato in L. 402.634.175 il fabbisogno finanziario correlato all'impiego del personale militare e del personale civile del Ministero della difesa impegnato nel mese di gennaio 1992 negli interventi necessitati a seguito dell'eruzione dell'Etna di cui alla sopracitata ordinanza n. 2205/FPC del 2 gennaio 1992;

Visto il telefax n. 1000/Gab. del 27 aprile 1992 con il quale la medesima prefettura ha rappresentato la necessità dell'emanazione di apposita disposizione autorizzatoria per consentire il pagamento in favore del sopracitato personale del compenso per il lavoro straordinario svolto, dell'indennità di ordine pubblico, delle spese afferenti l'occupazione di un immobile da parte delle Forze armate, delle spese di vitto nonché di quelle relative al consumo di carburanti ed alla riparazione degli automezzi impiegati;

Visto il telefax n. 1000 Etna/Gab. del 28 aprile 1992 con il quale la prefettura di Catania ha altresì rappresentato la necessità di una ulteriore assegnazione di lire 1 miliardo, ad integrazione delle disponibilità attribuite con le sopracitate ordinanze, per le necessità conseguenti agli interventi in corso di esecuzione a seguito del dichiarato stato di emergenza;

Ravvisata l'opportunità di accedere alle predette richieste per consentire un adeguato corrispettivo in favore del personale dianzi citato che si è trovato e si trova ad operare in condizioni di estrema difficoltà tecnica e di disagi logistici e per consentire la prosecuzione degli interventi in corso ai sensi della citata ordinanza n. 2250/FPC dell'11 aprile 1992 ed assicurare altresì una giusta perequazione con riferimento a tutto il personale impiegato negli interventi disposti in attuazione dell'ordinanza n. 2250/FPC dell'11 aprile 1992;

Dispone:

Art. 1.

Per le necessità conseguenti agli interventi in corso di realizzazione a seguito dello stato di emergenza dichiarato in relazione all'eruzione dell'Etna è disposta a carico del fondo per la protezione civile una ulteriore assegnazione di lire 1 miliardo ad integrazione delle somme messe a disposizione con le ordinanze citate nelle premesse.

Art. 2.

1. Il prefetto di Catania è autorizzato a corrispondere al personale militare ed al personale civile del Ministero della difesa impiegato negli interventi realizzati nel mese di gennaio 1992 in attuazione dell'ordinanza n. 2205/FPC del 2 gennaio 1992, i compensi di cui alla nota n. 2206/Sett. 3° del 26 marzo 1992 della prefettura di Catania citata nelle premesse nonché a provvedere al pagamento delle spese relative alla indennità di occupazione di un immobile adibito ad alloggio del personale militare, al vitto, al consumo di carburanti e lubrificanti ed alla riparazione degli automezzi per un ammontare complessivo di L. 402.634.175 risltante dal prospetto riepilogativo allegato alla predetta nota.

2. Per consentire il finanziamento delle spese di cui al comma precedente la disponibilità di cui all'art. 3, comma 1, dell'ordinanza n. 2205/FPC del 2 gennaio 1992 è integrata, a carico del fondo per la protezione civile, del corrispondente importo di L. 402.634.175.

Art. 3.

L'art. 2 dell'ordinanza n. 2250/FPC dell'11 aprile 1992 è sostituito dal seguente:

«1. I Ministeri della difesa e dell'interno sono autorizzati a corrispondere al personale civile e militare impiegato, in sede e fuori sede, nelle operazioni di cui al precedente articolo, anche se inquadrato in reparto organico, il trattamento di missione previsto dalla vigente normativa, nonché dalle disposizioni di cui all'art. 15 del decreto-legge 5 dicembre 1980, n. 799, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 875».

«2. Al personale di cui al precedente comma 1 non si applicano le riduzioni previste dalla normativa in vigore in materia di trattamento di missione».

«3. Al medesimo personale può essere corrisposto altresì un compenso per lavoro straordinario nella misura media mensile di 130 ore pro-capite con un tetto massimo individuale di 150 ore in eccedenza ai limiti previsti dalla vigente normativa per i giorni di effettivo impiego e, comunque, per la durata massima di un mese a decorrere dal 7 aprile 1992».

Art. 4.

Le autorizzazioni di cui all'art. 2 della ordinanza n. 2250/FPC dell'11 aprile 1992 sono prorogate fino al 31 maggio 1992.

Art. 5.

Il comma 3 dell'art. 3 dell'ordinanza n. 2205/FPC del 2 gennaio 1992 è sostituito dal seguente:

«Ferme restando le disposizioni relative alla rendicontazione di cui all'art. 13 della legge 28 ottobre 1986,

n. 730, il prefetto di Catania è delegato alla gestione delle disponibilità di cui al comma 1 in deroga alle vigenti norme di contabilità generale dello Stato».

Art. 6.

L'art. 3 dell'ordinanza n. 2250/FPC dell'11 aprile 1992 è sostituito dal seguente:

«1. Per le finalità di cui all'art. 1 è attribuita alla prefettura di Catania una prima assegnazione di lire 700 milioni, di cui lire 300 milioni finalizzati al pagamento delle spese concernenti le opere provvisionali e di somma urgenza eseguite dal comune di Zafferana Etnea».

«2. L'erogazione delle predette somme a favore della prefettura di Catania avverrà mediante ordinativi di pagamento tratti sulla contabilità speciale intestata al fondo per la protezione civile a favore della contabilità speciale intestata alla prefettura di Catania».

«3. Il prefetto di Catania provvede alla gestione delle disponibilità di cui al comma 1 in deroga alle vigenti norme di contabilità generale dello Stato. Ai fini della rendicontazione si applicano le disposizioni di cui all'art. 13 della legge 28 ottobre 1986, n. 730».

Art. 7.

1. Al fine di assicurare la sollecita definizione degli adempimenti amministrativo-contabili inerenti alla gestione dei fondi assegnati ai sensi delle ordinanze citate nelle premesse e della presente ordinanza il prefetto di Catania dispone l'assegnazione del personale necessario al potenziamento dell'ufficio di ragioneria della medesima prefettura e può avvalersi anche di personale dipendente dal comune di Zafferana o da altri comuni della provincia, che verrà coordinato dal funzionario dirigente del terzo settore della stessa prefettura.

2. Al personale di cui al comma precedente può essere corrisposto, dal 1° giugno 1992 fino alla chiusura delle relative contabilità, un compenso per lavoro straordinario nella misura media mensile di 80 ore pro-capite con un tetto massimo individuale di 100 ore in eccedenza ai limiti previsti dalla vigente normativa.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 maggio 1992

Il Ministro: CAPRIA

92A2347

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Nomina di un rappresentante dell'Italia al Parlamento europeo

L'ufficio elettorale nazionale per il Parlamento europeo costituito presso la Corte suprema di cassazione, nella riunione del 15 maggio 1992, ha proclamato eletto rappresentante dell'Italia al Parlamento europeo, a norma dell'art. 41, ultimo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, il prof. Pietro Mitolo, candidato nella lista M.S.I. - Destra nazionale, per la seconda circoscrizione Italia nord-orientale al seggio rimasto vacante a seguito delle dimissioni dell'on. Gianfranco Fini.

92A2352

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 3 aprile 1992 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Marini*, con sede in Alfonsine (Ravenna) e stabilimenti di Alfonsine (Ravenna) e S. Biagio d'Argenta (Ferrara):

periodo: dal 1° luglio 1991 al 29 dicembre 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 4 dicembre 1991;
primo decreto ministeriale 12 settembre 1989: dal 1° gennaio 1989;
pagamento diretto: si.

2) *S.c.r.l. Coop. Calzaturieri Fusignano*, con sede in Fusignano (Ravenna) e stabilimento di Fusignano (Ravenna):

periodo: dal 13 maggio 1991 al 10 agosto 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 14 maggio 1990 - CIPI 27 ottobre 1989;
primo decreto ministeriale 8 ottobre 1990: dal 14 maggio 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.
Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 26 ottobre 1991, n. 11803/3.

3) *S.c.r.l. Coop. Calzaturieri Fusignano*, con sede in Fusignano (Ravenna) e stabilimento di Fusignano (Ravenna):

periodo: dall'11 agosto 1991 al 10 febbraio 1992 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 14 maggio 1990 - CIPI 27 ottobre 1989;
primo decreto ministeriale 8 ottobre 1990: dal 14 maggio 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no;
art. 22, secondo comma, della legge n. 223/91.

4) *S.p.a. Cameva*, con sede in Genova e stabilimento di Genova:

periodo: dal 5 maggio 1991 al 10 agosto 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 7 novembre 1988 - CIPI 2 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 18 maggio 1989: dall'8 novembre 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

5) *S.p.a. Cameva*, con sede in Genova e stabilimento di Genova:

periodo: dall'11 agosto 1991 al 3 novembre 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 7 novembre 1988 - CIPI 2 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 18 maggio 1989: dall'8 novembre 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no;
art. 22, secondo comma, della legge n. 223/91.

6) *S.r.l. Sira*, con sede in Maron di Brugnera (Pordenone) e stabilimento di Maron di Brugnera (Pordenone):

periodo: dal 1° ottobre 1990 al 31 marzo 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 6 ottobre 1989 - CIPI 15 gennaio 1991;
primo decreto ministeriale 25 gennaio 1991: dal 6 ottobre 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

7) *S.r.l. Sira*, con sede in Maron di Brugnera (Pordenone) e stabilimento di Maron di Brugnera (Pordenone):

periodo: dal 1° aprile 1991 al 10 agosto 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 6 ottobre 1989 - CIPI 15 gennaio 1991;
primo decreto ministeriale 25 gennaio 1991: dal 6 ottobre 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

8) *S.r.l. Sira*, con sede in Maron di Brugnera (Pordenone) e stabilimento di Maron di Brugnera (Pordenone):

periodo: dall'11 agosto 1991 al 6 ottobre 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 6 ottobre 1989 - CIPI 15 gennaio 1991;
primo decreto ministeriale 25 gennaio 1991: dal 6 ottobre 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no;
art. 22, secondo comma, della legge n. 223/91.

9) *S.p.a. De Langlade & Grancelli*, con sede in Milano e stabilimento di Genova-San Quirico:

periodo: dal 30 dicembre 1991 al 7 febbraio 1992;
causale: crisi aziendale - CIPI 4 dicembre 1991;
primo decreto ministeriale 18 dicembre 1991: dal 1° gennaio 1991;
pagamento diretto: si.

10) *S.p.a. Videoprojector Industry*, con sede in Trento e stabilimento di Trento:

periodo: dal 21 ottobre 1991 al 17 dicembre 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
primo decreto ministeriale 23 gennaio 1992: dal 22 aprile 1991;
pagamento diretto: si.

11) *S.r.l. Calzaturificio M.C.M.*, con sede in Civitella di Romagna (Forlì) e stabilimento di Civitella di Romagna, fraz. Cusercoli (Forlì):

periodo: dal 7 ottobre 1991 al 7 febbraio 1992;
causale: crisi aziendale - CIPI 31 gennaio 1992;
primo decreto ministeriale 20 febbraio 1992: dall'8 aprile 1991;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 aprile 1992 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Faini*, con sede in Bovezzo (Brescia) e stabilimento di Bovezzo (Brescia):

periodo: dal 23 dicembre 1991 al 7 febbraio 1992;
causale: crisi aziendale - CIPI 31 gennaio 1992;
primo decreto ministeriale 20 febbraio 1992: dal 24 giugno 1991;
pagamento diretto: no.

2) *S.p.a. Ultravox*, con sede in Caronno Pertusella (Varese) e stabilimento di Caronno Pertusella (Varese):

periodo: dal 18 novembre 1991 al 29 febbraio 1992;
causale: crisi aziendale - CIPI 5 novembre 1991;
primo decreto ministeriale 2 maggio 1991: dal 21 maggio 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no, in concordato preventivo.

3) *S.p.a. B.B.B. industrie tessili*, con sede in Monza (Milano) e stabilimento di Concorrezzo (Milano):

periodo: dal 30 dicembre 1991 al 31 marzo 1992;
causale: crisi aziendale - CIPI 4 dicembre 1991;
primo decreto ministeriale 10 maggio 1991: dal 15 ottobre 1990;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. F.B.M. Hudson italiana*, con sede in Milano e stabilimento di Terno d'Isola (Bergamo):

periodo: dal 29 luglio 1991 al 26 gennaio 1992;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 5 novembre 1991;
primo decreto ministeriale 1° marzo 1988: dal 2 febbraio 1987;
pagamento diretto: no.

5) *S.p.a. F.B.M. Hudson italiana*, con sede in Milano e stabilimento di Terno d'Isola (Bergamo):

periodo: dal 27 gennaio 1992 al 29 febbraio 1992;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 5 novembre 1991;
primo decreto ministeriale 1° marzo 1988: dal 2 febbraio 1987;
pagamento diretto: no.

6) *S.p.a. Simmel difesa*, con sede in Castelfranco Veneto (Treviso) e stabilimenti di Castagnole di Paese (Treviso) e Castelfranco Veneto (Treviso):

periodo: dal 2 dicembre 1991 al 7 febbraio 1992;
causale: crisi aziendale - CIPI 4 dicembre 1991;
primo decreto ministeriale 18 dicembre 1991: dal 3 giugno 1991;
pagamento diretto: si.

7) *S.p.a. Fadisco Italia* (già *Dott. Carlo Pezzi S.p.a.*), con sede in Milano e stabilimento di Milano:

periodo: dal 22 gennaio 1990 al 22 luglio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 24 gennaio 1989 - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1990: dal 24 gennaio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

8) *S.p.a. Fadisco Italia* (già *Dott. Carlo Pezzi S.p.a.*), con sede in Milano e stabilimento di Milano:

periodo: dal 23 luglio 1990 al 20 gennaio 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 24 gennaio 1989 - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1990: dal 24 gennaio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

9) *S.p.a. Fadisco Italia* (già *Dott. Carlo Pezzi S.p.a.*), con sede in Milano e stabilimento di Milano:

periodo: dal 21 gennaio 1991 al 21 luglio 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 24 gennaio 1989 - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1990: dal 24 gennaio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

10) *S.p.a. Ausonia*, con sede in Monza (Milano) e stabilimento di Monza (Milano):

periodo: dal 25 febbraio 1991 al 25 agosto 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 30 luglio 1991;
primo decreto ministeriale 17 luglio 1990: dal 1° settembre 1989
pagamento diretto: si.

11) *S.p.a. Faba materie plastiche*, con sede in Fornovo S. Giovanni (Bergamo) e stabilimento di Fornovo S. Giovanni (Bergamo):

periodo: dal 28 ottobre 1991 al 10 febbraio 1992 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 14 giugno 1990 - CIPI 12 marzo 1991;
primo decreto ministeriale 3 aprile 1991: dal 27 ottobre 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no;
art. 22, secondo comma, della legge n. 223/91.

12) *S.p.a. M.A.W. Industriale*, con sede in Meda (Milano) e stabilimento di Meda (Milano):

periodo: dal 14 marzo 1991 al 10 agosto 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 14 marzo 1991 - CIPI 26 novembre 1991;
prima concessione: dal 14 marzo 1991;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.
Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 13 dicembre 1991, n. 11876/19.

13) *S.p.a. M.A.W. Industriale*, con sede in Meda (Milano) e stabilimento di Meda (Milano):

periodo: dall'11 agosto 1991 al 10 febbraio 1992 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 14 marzo 1991 - CIPI 26 novembre 1991;
prima concessione: dal 14 marzo 1991;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no;
art. 22, secondo comma, della legge n. 223/91.

14) *S.p.a. Brionvega*, con sede in Milano e stabilimenti di Milano e Agrate Brianza (Milano):

periodo: dal 6 gennaio 1992 al 7 febbraio 1992;
causale: crisi aziendale - CIPI 5 novembre 1991;
primo decreto ministeriale 25 novembre 1991: dal 7 gennaio 1991;
pagamento diretto: si.

15) *S.r.l. Labor fil due*, con sede in Marcheno, loc. Rovedolo (Brescia) e stabilimento di Marcheno, loc. Rovedolo (Brescia):

periodo: dal 15 luglio 1991 al 10 agosto 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 15 luglio 1991 - CIPI 4 dicembre 1991;
prima concessione: dal 15 luglio 1991;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.
Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 18 dicembre 1991, n. 11890/21.

16) *S.r.l. Labor fil due*, con sede in Marcheno, loc. Rovedolo (Brescia) e stabilimento di Marcheno, loc. Rovedolo (Brescia):

periodo: dall'11 agosto 1991 al 10 febbraio 1992 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 15 luglio 1991 - CIPI 4 dicembre 1991;
prima concessione: dal 15 luglio 1991;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no;
art. 22, secondo comma, della legge n. 223/91.

17) *S.p.a. Nardi costruzioni aeronautiche*, con sede in Milano e stabilimento di Milano:

periodo: dal 10 giugno 1991 al 23 ottobre 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
prima concessione: dal 10 giugno 1991;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - concordato preventivo.
Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 23 gennaio 1992, n. 11943/46.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 aprile 1992 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.r.l. Immobiliare Redoil*, con sede in Marcianise (Caserta) e stabilimento di Marcianise (Caserta):

periodo: dal 17 novembre 1991 al 16 maggio 1992 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 19 maggio 1989 - CIPI 24 maggio 1990;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1990: dal 19 maggio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no;
art. 22, secondo comma, della legge n. 223/91.

2) *S.a.s. Calzaturificio Gigliola*, con sede in Portici (Napoli) e stabilimento di Portici (Napoli):

periodo: dal 4 agosto 1991 al 10 agosto 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento dell'8 febbraio 1989 - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 26 marzo 1990: dall'8 febbraio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.
Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 26 ottobre 1991, n. 11795/11.

3) *S.a.s. Calzaturificio Gigliola*, con sede in Portici (Napoli) e stabilimento di Portici (Napoli):

periodo: dall'11 agosto 1991 al 10 febbraio 1992 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento dell'8 febbraio 1989 - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 26 marzo 1990: dall'8 febbraio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no;
art. 22, secondo comma, della legge n. 223/91.

4) *S.p.a. Biacor* ora *Biopro Italia*, con sede in Casei Gerale (Pavia) e stabilimento di Bottrighe, fraz. di Adria (Rovigo):

periodo: dal 25 novembre 1991 al 31 gennaio 1992;
causale: crisi aziendale - CIPI 31 gennaio 1992;
primo decreto ministeriale 2 maggio 1991: dal 1° giugno 1990;
pagamento diretto: si.

5) *S.r.l. ICALC - Industria cartotecnica astucci litotipografia contenitori*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 29 luglio 1991 al 10 agosto 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 30 gennaio 1991 - CIPI 8 ottobre 1991;
primo decreto ministeriale 26 ottobre 1991: dal 1° febbraio 1991;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.
Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 26 ottobre 1991, n. 11795/15.

6) *S.r.l. ICALC - Industria cartotecnica astucci litotipografia contenitori*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dall'11 agosto 1991 al 10 febbraio 1992 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 30 gennaio 1991 - CIPI 8 ottobre 1991;
primo decreto ministeriale 26 ottobre 1991: dal 1° febbraio 1991;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

7) *S.p.a. Industria manifatturiera del sud*, con sede in Nocera Inferiore (Salerno) e stabilimento di Nocera Inferiore (Salerno):

periodo: dal 17 marzo 1991 al 10 agosto 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 18 marzo 1989 - CIPI 12 marzo 1991;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1991: dal 19 marzo 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.
Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 26 ottobre 1991, n. 11795/18.

8) *S.p.a. Industria manifatturiera del sud*, con sede in Nocera Inferiore (Salerno) e stabilimento di Nocera Inferiore (Salerno):

periodo: dall'11 agosto 1991 al 10 febbraio 1992 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 18 marzo 1989 - CIPI 12 marzo 1991;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1991: dal 19 marzo 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no;
art. 22, secondo comma, della legge n. 223/91.

9) *S.r.l. Sige Sirio*, con sede in Napoli e stabilimento di Marcianise (Caserta):

periodo: dal 1° dicembre 1991 al 6 gennaio 1992;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 30 luglio 1991;
primo decreto ministeriale 13 dicembre 1990: dall'8 gennaio 1990;
pagamento diretto: si.

10) *S.r.l. Arcade*, con sede in Mercogliano (Avellino) e stabilimento di Mercogliano (Avellino):

periodo: dall'8 luglio 1991 al 10 agosto 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 7 gennaio 1991 - CIPI 30 luglio 1991;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1991: dal 7 gennaio 1991;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.
Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 26 ottobre 1991, n. 11795/23.

11) *S.r.l. Arcade*, con sede in Mercogliano (Avellino) e stabilimento di Mercogliano (Avellino):

periodo: dall'11 agosto 1991 al 10 febbraio 1992 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 7 gennaio 1991 - CIPI 30 luglio 1991;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1991: dal 7 gennaio 1991;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no;
art. 22, secondo comma, della legge n. 223/91.

12) *Ditta Serena Pietro*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 4 dicembre 1989 al 3 giugno 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 10 giugno 1987 - CIPI 5 novembre 1991;
primo decreto ministeriale 25 novembre 1991: dal 10 giugno 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

13) *Ditta Serena Pietro*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 4 giugno 1990 al 10 giugno 1990 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 10 giugno 1987 - CIPI 5 novembre 1991;
primo decreto ministeriale 25 novembre 1991: dal 10 giugno 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

14) *S.p.a. E.P.C. - European Polyethylene Corp.*, con sede in Milano e stabilimento di Porto Marghera (Venezia):

periodo: dall'11 agosto 1991 al 7 febbraio 1992;
causale: crisi aziendale - CIPI 5 novembre 1991;
primo decreto ministeriale 25 novembre 1991: dall'11 febbraio 1991;
pagamento diretto: si.

15) *S.p.a. I.Cont*, con sede in Napoli e stabilimento di Lacedonia (Avellino):

periodo: dal 29 luglio 1991 al 10 agosto 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 30 gennaio 1991 - CIPI 8 ottobre 1991;
primo decreto ministeriale 26 ottobre 1991: dal 30 gennaio 1991;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.
Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 26 ottobre 1991, n. 11795/36.

16) *S.p.a. I.Cont*, con sede in Napoli e stabilimento di Lacedonia (Avellino):

periodo: dall'11 agosto 1991 al 10 febbraio 1992 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 30 gennaio 1991 - CIPI 8 ottobre 1991;
primo decreto ministeriale 26 ottobre 1991: dal 30 gennaio 1991;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no;
art. 22, secondo comma, della legge n. 223/91.

17) *S.p.a. Ligabue Catering*, con sede in Venezia, agenzia di Punto Franco (Venezia):

periodo: dall'8 settembre 1991 al 7 febbraio 1992;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 8 ottobre 1991;
primo decreto ministeriale 26 ottobre 1991: dal 7 marzo 1991;
pagamento diretto: si.

18) *S.p.a. Manifattura Lane Marzotto e Figli*, dal 1° gennaio 1991 già *Lanerossi*, con sede in Valdagno già Schio (Vicenza) e stabilimenti di Praia a Mare (Cosenza) e Sondrio:

periodo: dal 26 agosto 1991 al 23 febbraio 1992;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 31 gennaio 1992;
primo decreto ministeriale 13 maggio 1985: dal 20 agosto 1984;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 aprile 1992 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Enichem fibre* (ex *Anic-Fibre*), con sede in Palermo e stabilimento di Pisticci Scalo (Matera):

periodo: dal 1° dicembre 1991 al 6 febbraio 1992;
causale: crisi aziendale - CIPI 30 luglio 1991;
primo decreto ministeriale 15 settembre 1981: dal 13 febbraio 1981;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Nuova chimica Ferrandina*, con sede in Palermo e stabilimento di Ferrandina (Matera):

periodo: dal 1° novembre 1991 al 6 febbraio 1992;
causale: crisi aziendale - CIPI 30 luglio 1991;
primo decreto ministeriale 12 agosto 1982: dal 15 aprile 1982;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. Merloni elettrodomestici*, con sede in Fabriano (Ancona) e stabilimenti di Carinaro (Caserta), filiali di vendita nazionali, magazzino Gricignano di Aversa (Caserta), None (Torino) e Teverola (Caserta):

periodo: dal 28 ottobre 1991 al 6 febbraio 1992;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 5 novembre 1991;
primo decreto ministeriale 25 novembre 1991 dal 1° novembre 1990;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. S.A.I.B.I.*, con sede in Margherita di Savoia (Foggia) e stabilimento di Margherita di Savoia (Foggia):

periodo: dal 25 novembre 1991 al 6 febbraio 1992;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
primo decreto ministeriale 23 gennaio 1992: dal 26 novembre 1990;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. S.A.C.S.E.*, con sede in Ellera di Corciano (Perugia) e stabilimento di Ellera di Corciano (Perugia):

periodo: dal 15 luglio 1991 al 14 gennaio 1992;
causale: crisi aziendale - CIPI 26 novembre 1991;
primo decreto ministeriale 13 dicembre 1991: dal 14 gennaio 1991;
pagamento diretto: si.

6) *S.p.a. S.A.C.S.E.*, con sede in Ellera di Corciano (Perugia) e stabilimento di Ellera di Corciano (Perugia):

periodo: dal 15 gennaio 1992 al 6 febbraio 1992;
causale: crisi aziendale - CIPI 26 novembre 1991;
primo decreto ministeriale 13 dicembre 1991: dal 14 gennaio 1991;
pagamento diretto: si.

7) *S.p.a. Ellesse*, con sede in Ellera Umbra, Corciano (Perugia) e stabilimento di Ellera Umbra di Corciano (Perugia):

periodo: dall'11 novembre 1991 al 6 febbraio 1992;
causale: crisi aziendale - CIPI 26 novembre 1991;
primo decreto ministeriale 13 dicembre 1991: dal 12 novembre 1990;
pagamento diretto: si.

8) *S.n.c. De Silva ceramiche artistiche*, con sede in Gualdo Tadino (Perugia) e stabilimento di Gualdo Tadino (Perugia):

periodo: dal 22 gennaio 1990 al 21 luglio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 25 gennaio 1989 - CIPI 8 ottobre 1991;
primo decreto ministeriale 26 ottobre 1991: dal 25 gennaio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

9) *S.n.c. De Silva ceramiche artistiche*, con sede in Gualdo Tadino (Perugia) e stabilimento di Gualdo Tadino (Perugia):

periodo: dal 22 luglio 1990 al 21 gennaio 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 25 gennaio 1989 - CIPI 8 ottobre 1991;
primo decreto ministeriale 26 ottobre 1991: dal 25 gennaio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

10) *S.n.c. De Silva ceramiche artistiche*, con sede in Gualdo Tadino (Perugia) e stabilimento di Gualdo Tadino (Perugia):

periodo: dal 22 gennaio 1991 al 21 luglio 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 25 gennaio 1989 - CIPI 8 ottobre 1991;
primo decreto ministeriale 26 ottobre 1991: dal 25 gennaio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

11) *S.n.c. De Silva ceramiche artistiche*, con sede in Gualdo Tadino (Perugia) e stabilimento di Gualdo Tadino (Perugia):

periodo: dal 22 luglio 1991 al 10 agosto 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 25 gennaio 1989 - CIPI 8 ottobre 1991;
primo decreto ministeriale 26 ottobre 1991: dal 25 gennaio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

12) *S.n.c. De Silva ceramiche artistiche*, con sede in Gualdo Tadino (Perugia) e stabilimento di Gualdo Tadino (Perugia):

periodo: dall'11 agosto 1991 al 25 gennaio 1992 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 25 gennaio 1989 - CIPI 8 ottobre 1991;
primo decreto ministeriale 26 ottobre 1991: dal 25 gennaio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no;
art. 22, secondo comma, della legge n. 223/91.

13) *S.p.a. Ciet*, con sede in Monsano (Ancona) e stabilimenti di Monsano (Ancona), Montecassiano (Macerata) e Serra San Quirico (Ancona):

periodo: dal 9 dicembre 1991 al 6 febbraio 1992;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 26 novembre 1991;
primo decreto ministeriale 13 dicembre 1991: dal 10 giugno 1991;
pagamento diretto: si.

14) *S.p.a. Panzani Ponte Liebig*, con sede in Perugia e stabilimento di Ponte San Giovanni (Perugia):

periodo: dal 7 aprile 1991 al 6 ottobre 1991;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 30 luglio 1991;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1991: dal 7 ottobre 1990;
pagamento diretto: si.

15) *S.p.a. Brill*, con sede in Milano e stabilimento di Nova Milanese (Milano):

periodo: dal 10 giugno 1991 all'8 dicembre 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 4 dicembre 1991;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1990: dal 12 giugno 1989;
pagamento diretto: si.

16) *S.r.l. Retam service*, con sede in Milano già Bresso (Milano) e stabilimento di Spello (Perugia):

periodo: dal 14 ottobre 1991 al 29 febbraio 1992;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 31 gennaio 1992;
primo decreto ministeriale 13 dicembre 1990: dal 16 aprile 1990;
pagamento diretto: si.

17) *S.p.a. Skinny*, con sede in Tolentino (Macerata) e stabilimento di Torgiano (Perugia):

periodo: dal 2 dicembre 1991 al 29 febbraio 1992;
causale: crisi aziendale - CIPI 31 gennaio 1992;
primo decreto ministeriale 10 maggio 1991: dal 4 giugno 1990;
pagamento diretto: si.

18) *Ditta Maglieria Tieffe*, con sede in Ostra (Ancona) e stabilimento di Ostra (Ancona):

periodo: dal 12 giugno 1991 al 10 agosto 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 12 dicembre 1990 - CIPI 30 luglio 1991;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1991: dal 12 dicembre 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 14 ottobre 1991, n. 11778/35.

19) *Ditta Maglieria Tieffe*, con sede in Ostra (Ancona) e stabilimento di Ostra (Ancona):

periodo: dall'11 agosto 1991 al 10 febbraio 1992 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 12 dicembre 1990 - CIPI 30 luglio 1991;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1991: dal 12 dicembre 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no;
art. 22, secondo comma, della legge n. 223/91.

20) *S.r.l. Maglificio Tersilia*, con sede in Ostra (Ancona) e stabilimento di Ostra (Ancona):

periodo: dal 12 giugno 1991 al 10 agosto 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 12 dicembre 1990 - CIPI 30 luglio 1991;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1991: dal 12 dicembre 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 8 agosto 1991, n. 11751/65.

21) *S.r.l. Maglificio Tersilia*, con sede in Ostra (Ancona) e stabilimento di Ostra (Ancona):

periodo: dall'11 agosto 1991 al 10 febbraio 1992 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 12 dicembre 1990 - CIPI 30 luglio 1991;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1991: dal 12 dicembre 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no;
art. 22, secondo comma, della legge n. 223/91.

22) *S.p.a. Sangemini - Ferrarelle* dal 1° agosto 1991 *Italaquae*, con sede in Pomezia ora Roma e stabilimento di Sangemini (Terni):

periodo: dal 9 settembre 1991 al 6 febbraio 1992;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
prima concessione: dal 9 settembre 1991;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 aprile 1992 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.r.l. Rotocolor*, con sede in Roma e stabilimento di Roma:

periodo: dal 25 novembre 1991 al 7 febbraio 1992;
causale: terzo comma, art. 35, della legge n. 416/81 - CIPI 20 dicembre 1991;
primo decreto ministeriale 23 gennaio 1992: dall'11 marzo 1991;
pagamento diretto: no.

2) *S.r.l. Reda* (gruppo Federconsorzi), con sede in Roma e stabilimento di Roma:

periodo: dal 30 dicembre 1991 al 7 febbraio 1992;
causale: crisi aziendale (art. 24, della legge n. 67/87) - CIPI 20 dicembre 1991;
primo decreto ministeriale 23 gennaio 1992: dal 1° luglio 1991;
pagamento diretto: no.

3) *S.a.s. Sacco Umberto e C. di Sacco e C.*, con sede in Roma e stabilimenti di Roma e Spinetta Marengo (Alessandria):

periodo: dal 5 agosto 1991 al 10 agosto 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento dell'8 febbraio 1990 - CIPI 26 luglio 1990;
primo decreto ministeriale 6 agosto 1990: dal 19 marzo 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.
Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 4 novembre 1991, n. 11808/6.

4) *S.a.s. Sacco Umberto e C. di Sacco e C.*, con sede in Roma e stabilimenti di Roma e Spinetta Marengo (Alessandria):

periodo: dall'11 agosto 1991 al 10 febbraio 1992 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento dell'8 febbraio 1990 - CIPI 26 luglio 1990;
primo decreto ministeriale 6 agosto 1990: dal 19 marzo 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no;
art. 22, secondo comma, della legge n. 223/91.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 aprile 1992 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Rotostar*, con sede in Ceprano (Frosinone) e stabilimento di Ceprano (Frosinone):

periodo: dal 6 maggio 1991 al 5 novembre 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 25 marzo 1992;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1991: dal 7 maggio 1990;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Rotostar*, con sede in Ceprano (Frosinone) e stabilimento di Ceprano (Frosinone):

periodo: dal 6 novembre 1991 al 31 marzo 1992;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 25 marzo 1992;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1991: dal 7 maggio 1990;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. Yale Security Products*, con sede in Aprilia (Latina) e stabilimento di Aprilia (Latina):

periodo: dal 24 giugno 1991 al 23 dicembre 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 25 marzo 1992;
prima concessione: dal 24 giugno 1991;
pagamento diretto: no.

4) *S.p.a. Yale Security Products*, con sede in Aprilia (Latina) e stabilimento di Aprilia (Latina):

periodo: dal 24 dicembre 1991 al 7 febbraio 1992;
causale: crisi aziendale - CIPI 25 marzo 1992;
prima concessione: dal 24 giugno 1991;
pagamento diretto: no.

5) *S.p.a. Aviotel - Avionica e telecomunicazioni*, già *Rockwell - Collins It.Na.*, con sede in Pomezia (Roma) e stabilimento di Pomezia (Roma):

periodo: dal 15 luglio 1991 al 12 gennaio 1992;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 25 marzo 1992;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1991: dal 16 luglio 1990;
pagamento diretto: si.

6) *S.p.a. Permaflex*, con sede in Capena (Roma) e stabilimento di Gello (Pistoia):

periodo: dal 1° aprile 1991 al 30 settembre 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 25 marzo 1992;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1991: dal 2 aprile 1990;
pagamento diretto: si.

7) *S.p.a. Permaflex*, con sede in Capena (Roma) e stabilimento di Gello (Pistoia):

periodo: dal 1° ottobre 1991 al 31 marzo 1992;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 25 marzo 1992;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1991: dal 2 aprile 1990;
pagamento diretto: si.

8) *S.p.a. Nardi sistemi elettronici*, con sede in Aprilia (Latina) e stabilimento di Aprilia (Latina):

periodo: dal 1° luglio 1991 al 29 dicembre 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 25 marzo 1992;
prima concessione: dal 1° luglio 1991;
pagamento diretto: si;
istanza aziendale presentata in data 9 agosto 1991.

9) *S.p.a. Cartonpack*, con sede in Ceprano (Frosinone) e stabilimento di Ceprano (Frosinone):

periodo: dal 15 maggio 1989 al 12 novembre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 25 marzo 1992;
prima concessione: dal 15 maggio 1989;
pagamento diretto: no.

10) *S.p.a. Hilme*, con sede in Pontinia (Latina) e stabilimento di Pontinia (Latina):

periodo: dal 5 dicembre 1990 al 2 giugno 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 25 marzo 1992;
primo decreto ministeriale 2 marzo 1988: dal 15 maggio 1987;
pagamento diretto: si.

11) *S.p.a. Dublo*, con sede in Latina Scalo e stabilimento di Latina Scalo:

periodo: dal 9 settembre 1991 all'8 marzo 1992;
causale: crisi aziendale - CIPI 25 marzo 1992;
prima concessione: dal 9 settembre 1991;
pagamento diretto: si;
istanza aziendale presentata in data 30 settembre 1991.

12) *S.r.l. Federgraf*, con sede in Roma e stabilimento di Roma:

periodo: dal 24 giugno 1991 al 23 dicembre 1991;
causale: crisi aziendale (art. 24 della legge n. 67/87) - CIPI 25 marzo 1992;
prima concessione: dal 24 giugno 1991;
pagamento diretto: no.

13) *S.r.l. Federgraf*, con sede in Roma e stabilimento di Roma:

periodo: dal 24 dicembre 1991 al 7 febbraio 1992;
causale: crisi aziendale (art. 24 della legge n. 67/87) - CIPI 25 marzo 1992;
prima concessione: dal 24 giugno 1991;
pagamento diretto: no.

14) *S.n.c. Eredi Di Mario Coppola*, con sede in Roma e stabilimento di Roma:

periodo: dall'11 febbraio 1991 al 10 agosto 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 25 marzo 1992;
primo decreto ministeriale 2 aprile 1990: dal 13 febbraio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no, in concordato preventivo.

15) *S.p.a. Schiapparelli Diagnostici Ismunit*, con sede in Pomezia (Roma) e stabilimento di Pomezia (Roma):

periodo: dal 1° aprile 1991 al 30 settembre 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 25 marzo 1992;
primo decreto ministeriale 10 maggio 1991: dal 2 aprile 1990;
pagamento diretto: no.

16) *S.p.a. Schiapparelli Diagnostici Ismunit*, con sede in Pomezia (Roma) e stabilimento di Pomezia (Roma):

periodo: dal 1° ottobre 1991 al 31 marzo 1992;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 25 marzo 1992;
primo decreto ministeriale 10 maggio 1991: dal 2 aprile 1990;
pagamento diretto: no.

17) *S.p.a. S.I.S. - Società italiana sementi*, con sede in Roma e unità nazionali:

periodo: dal 4 luglio 1991 al 29 dicembre 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 25 marzo 1992;
prima concessione: dal 4 luglio 1991;
pagamento diretto: si.

18) *S.c.r.l. Federconsorsi (Federazione italiana dei consorzi agrari)*, con sede in Roma, stabilimenti di Roma e sedi periferiche:

periodo: dal 16 settembre 1991 al 15 marzo 1992;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 25 marzo 1992;
prima concessione: dal 16 settembre 1991;
pagamento diretto: no;
istanza aziendale presentata in data 24 ottobre 1991.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 aprile 1992 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Michelin*, con sede in Torino e stabilimento di Trento:

periodo: dal 13 gennaio 1992 al 7 febbraio 1992;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 26 novembre 1991;
primo decreto ministeriale 13 dicembre 1991: dal 15 luglio 1991;
pagamento diretto: si.

2) *S.r.l. Interchim*, con sede in Ciriè, frazione Borche (Torino) e stabilimento di Ciriè, frazione Borche (Torino):

periodo: dall'8 luglio 1991 al 10 agosto 1991 ;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 13 luglio 1989 - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 2 aprile 1990: dal 13 luglio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.
Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 26 ottobre 1991, n. 11800/4.

3) *S.r.l. Interchim*, con sede in Ciriè, frazione Borche (Torino) e stabilimento di Ciriè, frazione Borche (Torino):

periodo: dall'11 agosto 1991 al 10 febbraio 1992 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 13 luglio 1989 - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 2 aprile 1990: dal 13 luglio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no;
art. 22, secondo comma, della legge n. 223/91.

4) *S.p.a. Monginevro*, con sede in Gargallo (Novara) e stabilimenti di Gargallo e Cavallirio (Novara):

periodo: dal 30 luglio 1990 al 30 gennaio 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 3 febbraio 1989 - CIPI 27 ottobre 1989;
primo decreto ministeriale 1° dicembre 1989: dal 3 febbraio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

5) *S.p.a. Monginevro*, con sede in Gargallo (Novara) e stabilimenti di Gargallo e Cavallirio (Novara):

periodo: dal 31 gennaio 1991 al 31 luglio 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 3 febbraio 1989 - CIPI 27 ottobre 1989;
primo decreto ministeriale 1° dicembre 1989: dal 3 febbraio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

6) *S.p.a. Monginevro*, con sede in Gargallo (Novara) e stabilimenti di Gargallo e Cavallirio (Novara):

periodo: dal 1° agosto 1991 al 10 agosto 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 3 febbraio 1989 - CIPI 27 ottobre 1989;
primo decreto ministeriale 1° dicembre 1989: dal 3 febbraio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

7) *S.p.a. Monginevro*, con sede in Gargallo (Novara) e stabilimenti di Gargallo e Cavallirio (Novara):

periodo: dall'11 agosto 1991 al 3 febbraio 1992 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 3 febbraio 1989 - CIPI 27 ottobre 1989;
primo decreto ministeriale 1° dicembre 1989: dal 3 febbraio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no;
art. 22, secondo comma, della legge n. 223/91.

8) *S.a.s. Tinval - Tintoria industriale Vallestrona*, con sede in Cossato (Vercelli) e stabilimento di Cossato (Vercelli):

periodo: dal 14 ottobre 1991 al 7 febbraio 1992;
causale: crisi aziendale - CIPI 26 novembre 1991;
primo decreto ministeriale 13 dicembre 1991: dal 15 ottobre 1990;
pagamento diretto: si.

9) *S.a.s. Sea - 2*, con sede in Torino e stabilimento di Torino:

periodo: dall'8 luglio 1991 al 10 agosto 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento dell'11 luglio 1990 - CIPI 15 gennaio 1991;
primo decreto ministeriale 25 gennaio 1991: dall'11 luglio 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.
Il presente decreto annuale e sostituisce il decreto ministeriale 26 ottobre 1991, n. 11800/14.

10) *S.a.s. Sea - 2*, con sede in Torino e stabilimento di Torino:

periodo: dall'11 agosto 1991 al 10 febbraio 1992 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento dell'11 luglio 1990 - CIPI 15 gennaio 1991;
primo decreto ministeriale 25 gennaio 1991: dall'11 luglio 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no;
art. 22, secondo comma, della legge n. 223/91.

11) *S.p.a. Flying industria calzature*, con sede in Briga Novarese (Novara) e stabilimento di Briga Novarese (Torino):

periodo: dal 29 luglio 1991 al 10 agosto 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 28 gennaio 1991 - CIPI 26 novembre 1991;
primo decreto ministeriale 13 dicembre 1991: dal 28 gennaio 1991;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

12) *S.p.a. Flying industria calzature*, con sede in Briga Novarese (Novara) e stabilimento di Briga Novarese (Torino):

periodo: dall'11 agosto 1991 al 26 gennaio 1992;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 28 gennaio 1991 - CIPI 26 novembre 1991;
primo decreto ministeriale 13 dicembre 1991: dal 28 gennaio 1991;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no;
art. 22, secondo comma, della legge n. 223/91.

13) *S.n.c. Rubriplast*, con sede in Trofarello (Torino) e stabilimento di Trofarello (Torino):

periodo: dal 15 aprile 1991 al 10 agosto 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 19 ottobre 1990 - CIPI 18 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 10 maggio 1991: dal 19 ottobre 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.
Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 23 gennaio 1992, n. 11950/13.

14) *S.n.c. Rubriplast*, con sede in Trofarello (Torino) e stabilimento di Trofarello (Torino):

periodo: dall'11 agosto 1991 al 10 febbraio 1992 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 19 ottobre 1990 - CIPI 18 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 10 maggio 1991: dal 19 ottobre 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no;
art. 22, secondo comma, della legge n. 223/91.

15) *S.n.c. Calzaturificio Ghezzi di Ghezzi Renzo e C.*, con sede in Alessandria e stabilimento di Alessandria:

periodo: dal 29 luglio 1991 al 10 agosto 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 1° febbraio 1991 - CIPI 30 luglio 1991;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1991: dal 2 febbraio 1991;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.
Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 13 dicembre 1991, n. 11880/14.

16) *S.n.c. Calzaturificio Ghezzi di Ghezzi Renzo e C.*, con sede in Alessandria e stabilimento di Alessandria:

periodo: dall'11 agosto 1991 al 10 febbraio 1992 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 1° febbraio 1991 - CIPI 30 luglio 1991;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1991: dal 2 febbraio 1991;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no;
art. 22, secondo comma, della legge n. 223/91.

17) *S.r.l. D.F.R.*, con sede in Torino e stabilimento di Torino:

periodo: dal 29 luglio 1991 al 10 agosto 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 1° febbraio 1991 - CIPI 30 luglio 1991;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1991: dal 1° febbraio 1991;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.
Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 26 ottobre 1991, n. 11800/24.

18) *S.r.l. D.F.R.*, con sede in Torino e stabilimento di Torino:

periodo: dall'11 agosto 1991 al 10 febbraio 1992 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 1° febbraio 1991 - CIPI 30 luglio 1991;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1991: dal 1° febbraio 1991;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no;
art. 22, secondo comma, della legge n. 223/91.

19) *S.p.a. Valeo*, con sede in Santena (Torino) e stabilimento di Mondovì (Cuneo):

periodo: dal 23 dicembre 1991 al 7 febbraio 1992;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 5 novembre 1991;
primo decreto ministeriale 25 novembre 1991: dal 24 giugno 1991;
pagamento diretto: si.

20) *S.p.a. Lanificio Giovanni Tonella e Figli*, con sede in Pray (Vercelli) e stabilimento di Pray (Vercelli):

periodo: dal 2 dicembre 1991 al 7 febbraio 1992;
causale: crisi aziendale - CIPI 31 gennaio 1992;
primo decreto ministeriale 20 febbraio 1992: dal 10 giugno 1991;
pagamento diretto: si.

21) *S.r.l. Contitech Ages* ora *S.p.a.*, con sede in Santena (Torino) e stabilimenti di Santena e Ciriè (Torino):

periodo: dal 2 dicembre 1991 al 7 febbraio 1992;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 4 dicembre 1991;
primo decreto ministeriale 18 dicembre 1991: dal 6 giugno 1991;
pagamento diretto: si.

22) *S.p.a. Boge Italia*, con sede in Villar Perosa (Torino) e stabilimento di Villar Perosa (Torino):

periodo: dal 2 dicembre 1991 al 7 febbraio 1992;
causale: crisi aziendale - CIPI 4 dicembre 1991;
primo decreto ministeriale 18 dicembre 1991: dal 3 giugno 1991;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

92A2266

MINISTERO DEL TESORO

N. 93

Corso dei cambi del 14 maggio 1992 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1214,300	1214,300	1214,05	1214,300	1214,300	1214,300	1213,750	1214,300	1214,300	1214,300
E.C.U.	1548,050	1548,050	1548,75	1548,050	1548,050	1548,050	1548,200	1548,050	1548,050	1548,050
Marco tedesco	753,130	753,130	753	753,130	753,130	753,130	753,200	753,130	753,130	753,130
Franco francese	224,320	224,320	224,60	224,320	224,320	224,320	224,300	224,320	224,320	224,320
Lira sterlina	2211,850	2211,850	2212	2211,850	2211,850	2211,850	2212,140	2211,850	2211,850	2211,850
Fiorino olandese	669,160	669,160	669 -	669,160	669,160	669,160	669,240	669,160	669,160	669,160
Franco belga	36,585	36,585	36,620	36,585	36,585	36,585	36,590	36,585	36,585	36,585
Peseta spagnola	12,055	12,055	12,090	12,055	12,055	12,055	12,060	12,055	12,055	12,055
Corona danese	195,060	195,060	195,10	195,060	195,060	195,060	195,050	195,060	195,060	195,060
Lira irlandese	2010,900	2010,900	2012	2010,900	2010,900	2010,900	2012	2010,900	2010,900	
Dracma greca	6,365	6,365	6,380	6,365	6,365	6,365	6,369	6,365	6,365	
Escudo portoghese	9,055	9,055	9,050	9,055	9,055	9,055	9,058	9,055	9,055	9,055
Dollaro canadese	1009,600	1009,600	1010	1009,600	1009,600	1009,600	1009,550	1009,600	1009,600	1099,600
Yen giapponese	9,312	9,312	9,340	9,312	9,312	9,312	9,317	9,312	9,312	9,312
Franco svizzero	820,820	820,820	821	820,820	820,820	820,820	820,600	820,820	820,820	820,820
Scellino austriaco	106,970	106,970	107,10	106,970	106,970	106,970	106,980	106,970	106,970	106,970
Corona norvegese	193,070	193,070	193,25	193,070	193,070	193,070	193	193,070	193,070	193,070
Corona svedese	209,100	209,100	209,50	209,100	209,100	209,100	209,110	209,100	209,100	209,100
Marco finlandese	277,120	277,120	277,25	277,120	277,120	277,120	277,320	277,120	277,120	
Dollaro australiano	919	919	919	919	919	919	919,450	919	919	919

Media dei titoli del 14 maggio 1992

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	57,500
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92	101
» 12% (Beni Esteri 1980)	105
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	96,500
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	89
» » » 21- 4-1987/94	88,425
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	100,075
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	100,125
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	100,025
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	100,050
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	100,050
» » » 12,50% 19-10-1989/95	100,075
» » » 12,50% 20-11-1989/95	100,025
» » » 12,50% 18-12-1989/95	100
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	100,075
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	100,175
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	100,250
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	100,175
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	100,100
» » » 12,50% 20-11-1990/96	100,100
Certificati del Tesoro C.T.O. 10,25% 1-12-1988/96	98,700
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	100,175
» » » 12,00% 17- 4-1991/97	100,225
» » » 12,00% 19- 6-1991/97	99,300
Certificati di credito del Tesoro 9,50% 19- 5-1987/92	99,950
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	98,850
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	100 -
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	99,550
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	97,050
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	102,250
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	102,500
» » » TR 2,5% 1983/93	100 -
» » » Ind. 19- 5-1986/92	99,925
» » » » 20- 7-1987/92	99,850
» » » » 19- 8-1987/92	100,050
» » » » 1-11-1987/92	100 -
» » » » 1-12-1987/92	100,050
» » » » 1- 1-1988/93	99,975

Titolo				Scadenza	Prezzo
Certificati di credito	del Tesoro	Ind.		1- 2-1988/93	99,900
»	»	»	»	1- 3-1988/93	100,025
»	»	»	»	1- 4-1988/93	100 —
»	»	»	»	1- 5-1988/93	100,325
»	»	»	»	1- 6-1988/93	100,475
»	»	»	»	18- 6-1986/93	100,225
»	»	»	»	1- 7-1988/93	100,475
»	»	»	»	17- 7-1986/93	100,125
»	»	»	»	1- 8-1988/93	100,225
»	»	»	»	19- 8-1986/93	99,775
»	»	»	»	1- 9-1988/93	100,150
»	»	»	»	18- 9-1986/93	99,725
»	»	»	»	1-10-1988/93	100,100
»	»	»	»	20-10-1986/93	99,600
»	»	»	»	1-11-1988/93	100,400
»	»	»	»	18-11-1987/93	99,900
»	»	»	»	19-12-1986/93	100 —
»	»	»	»	1- 1-1989/94	100,250
»	»	»	»	1- 2-1989/94	100,175
»	»	»	»	1- 3-1989/94	100,150
»	»	»	»	15- 3-1989/94	100,225
»	»	»	»	1- 4-1989/94	100,150
»	»	»	»	1- 9-1989/94	99,975
»	»	»	»	1-10-1987/94	99,575
»	»	»	»	1-11-1989/94	99,850
»	»	»	»	1- 1-1990/95	99,875
»	»	»	»	1- 2-1985/95	100,400
»	»	»	»	1- 3-1985/95	99,175
»	»	»	»	1- 3-1990/95	99,700
»	»	»	»	1- 4-1985/95	99,900
»	»	»	»	1- 5-1985/95	98,975
»	»	»	»	1- 5-1990/95	99,600
»	»	»	»	1- 6-1985/95	99,350
»	»	»	»	1- 7-1985/95	99,875
»	»	»	»	1- 7-1990/95	99,775
»	»	»	»	1- 8-1985/95	99,275
»	»	»	»	1- 9-1985/95	99,050
»	»	»	»	1- 9-1990/95	99,700
»	»	»	»	1-10-1985/95	99,075
»	»	»	»	1-10-1990/95	99,450
»	»	»	»	1-11-1985/95	99,200
»	»	»	»	1-11-1990/95	99,475
»	»	»	»	1-12-1985/95	99,150
»	»	»	»	1-12-1990/95	99,800
»	»	»	»	1- 1-1986/96	99,050
»	»	»	»	1- 1-1986/96 II	99,300
»	»	»	»	1- 1-1991/96	99,725
»	»	»	»	1- 2-1986/96	99,550
»	»	»	»	1- 2-1991/96	99,675
»	»	»	»	1- 3-1986/96	99,750
»	»	»	»	1- 4-1986/96	99,450
»	»	»	»	1- 5-1986/96	99,650
»	»	»	»	1- 6-1986/96	100 —
»	»	»	»	1- 7-1986/96	99,850
»	»	»	»	1- 8-1986/96	99,250
»	»	»	»	1- 9-1986/96	99,125
»	»	»	»	1-10-1986/96	98,550
»	»	»	»	1-11-1986/96	98,650
»	»	»	»	1-12-1986/96	98.850
»	»	»	»	1- 1-1987/97	98,725
»	»	»	»	1- 2-1987/97	98,175
»	»	»	»	18- 2-1987/97	99,150
»	»	»	»	1- 3-1987/97	99,225
»	»	»	»	1- 4-1987/97	98,825
»	»	»	»	1- 5-1987/97	99,750
»	»	»	»	1- 6-1987/97	99,775
»	»	»	»	1- 7-1987/97	99,880
»	»	»	»	1- 8-1987/97	99,125
»	»	»	»	1- 9-1987/97	98,850
»	»	»	»	1- 3-1991/98	98.750
»	»	»	»	1- 4-1991/98	98,450
Certificati di credito	del Tesoro	Ind.		1- 5-1991/98	98.550
»	»	»	»	1- 6-1991/98	98.775
»	»	»	»	1- 7-1991/98	98.800
»	»	»	»	1- 8-1991/98	98.700
»	»	»	»	1- 9-1991/98	98.650

Titolo			Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni	Tesoro	Pol.	12,50%	17- 5-1992	99.625
»	»	»	9,15%	1- 6-1992	99.850
»	»	»	10,50%	1- 7-1992	100.025
»	»	»	11,50%	1- 7-1992	99,725
»	»	»	11,50%	1- 8-1992	99,675
»	»	»	12,50%	1- 9-1992	99,800
»	»	»	12,50%	1-10-1992	99,900
»	»	»	12,50%	1- 2-1993	99.975
»	»	»	12,50%	1- 7-1993	99,975
»	»	»	12,50%	1- 8-1993	100 —
»	»	»	12,50%	1- 9-1993	99.950
»	»	»	12,50%	1-10-1993	99.975
»	»	»	12,50%	1-11-1993	100,050
»	»	»	12,50%	1-11-1993 Q	100.100
»	»	»	12,50%	17-11-1993	100,175
»	»	»	12,50%	1-12-1993	100,050
»	»	»	12,50%	1- 1-1989/94	100,150
»	»	»	12,50%	1- 1-1990/94	100,025
»	»	»	12,50%	1- 2-1990/94	99,975
»	»	»	12,50%	1- 3-1990/94	100 —
»	»	»	12,50%	1- 5-1990/94	100,100
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/94	100,150
»	»	»	12,50%	1- 7-1990/94	100,025
»	»	»	12,50%	1- 9-1990/94	100,025
»	»	»	12,50%	1-11-1990/94	100,050
»	»	»	12,50%	1- 1-1991/96	99,975
»	»	»	12,50%	1- 3-1991/96	100,025
»	»	»	12.00%	1- 6-1991/96	98,550
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/97	100,125
»	»	»	12,50%	16- 6-1990/97	100,125
»	»	»	12,50%	1-11-1990/97	100,200
»	»	»	12,50%	1- 1-1991/98	100,150
»	»	»	12,50%	19- 3-1991/98	100,250
»	»	»	12,00%	20- 6-1991/98	98,300
»	»	»	12,50%	1- 3-1991/2001	101.475
»	»	»	12,00%	1- 6-1991/2001	99,875

Titolo				Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati	credito	Tesoro	E.C.U.	25- 5-1988/92	8,50%	99,600
»	»	»	»	22-11-1984/92	10,50%	99.800
»	»	»	»	22- 2-1985/93	9,60%	99.950
»	»	»	»	15- 4-1985/93	9,75%	99.900
»	»	»	»	22- 7-1985/93	9,00%	98,600
»	»	»	»	25- 7-1988/93	8,75%	97,425
»	»	»	»	28- 9-1988/93	8,75%	97.150
»	»	»	»	26-10-1988/93	8,65%	96,775
»	»	»	»	22-11-1985/93	8,75%	98,400
»	»	»	»	28-11-1988/93	8,50%	96,625
»	»	»	»	28-12-1988/93	8,75%	96,750
»	»	»	»	21- 2-1986/94	8,75%	98,700
»	»	»	»	25- 3-1987/94	7,75%	95,050
»	»	»	»	19- 4-1989/94	9,90%	100,600
»	»	»	»	26- 5-1986/94	6,90%	94,250
»	»	»	»	26- 7-1989/94	9,65%	101,350
»	»	»	»	30- 8-1989/94	9,65%	100,125
»	»	»	»	26-10-1989/94	10,15%	102 —
»	»	»	»	22-11-1989/94	10,70%	101,800
»	»	»	»	24- 1-1990/95	11,15%	102,825
»	»	»	»	27- 3-1990/95	12,00%	106,900
»	»	»	»	24- 5-1989/95	9,90%	100,200
»	»	»	»	29- 5-1990/95	11,50%	104,500
»	»	»	»	26- 9-1990/95	11,90%	104 —

Il contabile del portafoglio dello Stato: ANGELA MARIA STORACI

92M14052

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (nuove specialità medicinali; nuove forme farmaceutiche; nuovi dosaggi; modificazioni di autorizzazioni già concesse; rettifica di autorizzazione già concessa).

Con i decreti ministeriali di seguito elencati è stata concessa l'autorizzazione all'immissione in commercio, delle sottoindicate specialità medicinali, alle condizioni appresso specificate:

Decreto n. 348/1992 del 30 aprile 1992

Specialità medicinale: «ATINORM» capsule da 100 mg.

Titolare A.I.C.: Bioprogress S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Aurelia, 58, codice fiscale 07696270581.

Produttore: Salus Researches S.p.a., nello stabilimento sito in Roma, via Tiburtina n. 1496.

Confezione autorizzata, codici, prezzo, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, della legge n. 67/1988:

30 capsule da 100 mg;

codice: 028151013 (in base 10) 0UV375 (in base 32);

classe: *a)*, con quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito, nella misura del 50%, con decorrenza dal 1° giugno 1992.

Composizione: ogni capsula contiene: principi attivi: atenolo (4 - (2' idrossi - 3' isopropilamino propossi) fenilacetamide) mg 100, indapamide (N - (sulfanil - 3 cloro - 4' benzamido) metil - 2 - idolina) mg 2,5; eccipienti: amido di mais F.U. mg 50, lattosio F.U. mg 85, magnesio stearato F.U. mg 5; componenti della capsula opercolata: titanio diossido mg 1,6, gelatina F.U. mg 78,4.

Indicazioni terapeutiche: trattamento dell'ipertensione arteriosa.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico è subordinata alla presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 18 maggio 1992.

Decreto n. 349/1992 del 30 aprile 1992

Specialità medicinale: «EMOVIS» (calcio folinato) nella forma flaconcini con tappo separatore uso orale.

Titolare A.I.C.: Boniscontro e Gazzone S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Tiburtina, 1004, codice fiscale 08205300588.

Produttore: Boniscontro e Gazzone S.r.l., stabilimento consortile sito in Roma, via Tiburtina, 1004.

Confezione autorizzata, codici, prezzo, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, della legge n. 67/1988:

10 flaconcini con tappo separatore uso orale;

codice: 027360015 (in base 10) 0U2YSH (in base 32);

prezzo: L. 15.700;

classe: *a)*, con quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito nella misura del 50% e con decorrenza dal 1° giugno 1992.

Composizione: ogni flaconcino per uso orale contiene: tappo separatore: principio attivo: calcio folinato pentaidrato (pari a mg 15 di acido folinico) mg 19,1; eccipienti: mannitolo F.U. mg 140; sciroppo nel flaconcino: eccipienti: sorbitolo soluzione F.U. g 5,6, saccarina sodica F.U. g 0,003, essenza amerena g 0,001, metile p-idrossibenzoato F.U. g 0,0072, propile p-idrossibenzoato F.U. g 0,0008, acqua depurata F.U. q.b. a ml 8.

Indicazioni terapeutiche:

EMOVIS trova indicazioni in tutte le forme anemiche da carenza di folati dovute ad aumentata richiesta, ridotta utilizzazione, insufficiente apporto dietetico di folati;

EMOVIS è inoltre specificamente indicato come antidoto di dosi eccessive di antagonisti dell'acido folico e per controbattere gli effetti collaterali indotti da aminopterina e da methorexate.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico della specialità medicinale è subordinata alla presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 18 maggio 1992.

Decreto n. 350/1992 del 30 aprile 1992

Specialità medicinale: «DERVIN» (diflucortolone valerato), nelle forme unguento allo 0,3%, pomata allo 0,3% e crema allo 0,3%.

Titolare A.I.C.: Boniscontro e Gazzone S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Tiburtina, 1004, codice fiscale 08205300588.

Produttore: Boniscontro e Gazzone S.r.l., stabilimento consortile sito in Roma, via Tiburtina, 1004.

Confezioni autorizzate, codici, prezzi, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, della legge n. 67/1988:

1) tubo da g 20 di unguento allo 0,3%;

codice: 028270015 (in base 10) 0UYRFZ (in base 32);

prezzo: L. 14.750;

classe: *a)* con quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito nella misura del 50% e con decorrenza 1° giugno 1992;

2) tubo da g 30 di unguento allo 0,3%;

codice: 028270027 (in base 10) 0UYRGC (in base 32);

prezzo: L. 18.200;

classe: *d)*;

3) tubo da g 20 di pomata allo 0,3%;

codice: 028270039 (in base 10) 0UYRGR (in base 32);

prezzo: L. 14.750;

classe: *a)*, con quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito nella misura del 50% e con decorrenza 1° giugno 1992;

4) tubo da g 30 di pomata allo 0,3%;

codice: 028270041 (in base 10) 0UYRGT (in base 32);

prezzo: L. 18.200;

classe: *d)*;

5) tubo da g 20 di crema allo 0,3%;

codice: 028270054 (in base 10) 0UYRH6 (in base 32);

prezzo: L. 14.750;

classe: *a)*, con quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito nella misura del 50% e con decorrenza 1° giugno 1992;

6) tubo da g 30 di crema allo 0,3%;

codice: 028270066 (in base 10) 0UYRHL (in base 32);

prezzo: L. 18.200;

classe: *d)*.

Composizione:

g 100 di unguento contengono: principio attivo: diflucortolone valerato g 0,3; eccipienti: vaselina bianca F.U. g 40, lanolina anidra F.U. g 16 olio di vaselina F.U. g 38, acido stearico F.U. g 5,7;

100 g di pomata contengono: principio attivo: diflucortolone valerato g 0,3; eccipienti: vaselina bianca F.U. g 26, acido stearico F.U. g 6, olio di vaselina F.U. g 20, sorbitan monopalmitato g 15, polisorbato 80 F.U. g 2, sorbitolo al 70% F.U. g 10, acqua depurata F.U. g 20,7;

100 g di crema contengono: principio attivo: diflucortolone valerato g 0,3; eccipienti: vaselina bianca F.U. g 10, acido stearico F.U. g 6, olio di vaselina F.U. g 9, sorbitan monopalmitato g 11, polisorbato 80 F.U. g 2, sorbitolo al 70% F.U. g 10, acqua depurata F.U. g 51,7.

Indicazioni terapeutiche: dermatosi croniche anche di elevato grado di gravità, tra cui psoriasi, neurodermite (eczema endogeno, dermatite atopica), lichen ruber planus e verrucosus, lupus eritematoso cronico (eritematode cronico discoide) ed eczema cronico.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico della specialità medicinale è subordinata alla presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 18 maggio 1992.

Decreto n. 351/1992 del 30 aprile 1992

Specialità medicinale: «RIFADERM» (rifaximina) pomata al 5%.

Titolare A.I.C.: Alfa Wassermann S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Alanno Scalo (Pescara), contrada S. Emidio s.n.c., codice fiscale 00556960375.

Produttore: Alfa Wassermann S.p.a., nello stabilimento consortile sito in Alanno Scalo (Pescara).

Confezione autorizzata, codici, prezzo, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, della legge n. 67/1988:

tubo da 30 g di pomata al 5% di rifaximina;

codice: 027519026 (in base 10) 0U7U1L (in base 32);

classe: *a)*, con quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito nella misura del 50% e con decorrenza dal 1° giugno 1992.

Composizione: 100 g di pomata contengono: principio attivo: rifaximina g 5,00; eccipienti: vaselina bianca F.U. g 10,00, paraffina liquida F.U. g 72,00, cera bianca F.U. g 3,00, olio di ricino idrogenato USP XXI N.F. g 5,00, metilglucosio dioleato g 5,00.

Indicazioni terapeutiche: infezioni cutanee da germi piogeni sensibili alla rifaximina: impetigine contagiosa; intertrigine; ectima; follicolite; foruncolo; cheilite angolare; idrosoadenite; eritrasma.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico è subordinata alla presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 18 maggio 1992.

Decreto n. 353/1992 del 30 aprile 1992

Specialità medicinale: «SALCATYN» (salcatonina), spray nasale da U.I. 50 per dose.

Titolare A.I.C.: Ibirn - Istituto bioterapico nazionale S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Vittorio Grassi, 9, codice fiscale 00583540588.

Produttore: produzione: Ibirn - Istituto bioterapico nazionale S.r.l., stabilimento sito in Roma, via Vittorio Grassi, 9/15. Controlli: Biolab SGS S.r.l., stabilimento sito in Vimodrone (Milano).

Confezione autorizzata, codici, prezzo, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, della legge n. 67/1988:

flaconcino con erogatore × ml 2 di spray nasale pari ad un minimo di 10 spruzzi-dose (50 U.I. per dose);

codice: 027555010 (in base 10) 0U8X62 (in base 32);

prezzo: L. 56.685;

classe: *a)*, con quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito nella misura del 50%, con applicazione del disposto dell'art. 6 del decreto ministeriale 7 marzo 1985 (supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 23 marzo 1985) e con decorrenza 1° giugno 1992.

Composizione: 1 ml di soluzione contiene: salcatonina (calcitonina sintetica di salmone) U.I. 550; eccipienti: benzalconio cloruro mg 0,1, sodio cloruro mg 8,5, acido cloridrico 0.1N mg 4,0, acqua bidistillata q.b. a ml 1.

Indicazioni terapeutiche: malattia di Paget (osteitite deformante - osteoporosi post-menopausale).

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico della specialità medicinale è subordinata alla presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 18 maggio 1992.

Con i decreti ministeriali di seguito elencati è stata concessa, alle condizioni appresso specificate, l'autorizzazione all'immissione in commercio delle sottoindicate nuove forme farmaceutiche di specialità medicinali:

Decreto n. 354/1992 del 30 aprile 1992

Specialità medicinale: «FLOXALIN» (naprossene sodico) bustine uso orale da mg 550 (nuova forma farmaceutica di specialità medicinale già autorizzata).

Titolare A.I.C.: Salus Researches S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Aurelia, 58, codice fiscale 03151540584.

Produttore: Salus Researches S.p.a., stabilimento consortile sito in Roma, via Tiburtina, 1496.

Confezione autorizzata, codici, prezzo, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, della legge n. 67/1988:

30 bustine da mg 550;

codice: 024895056 (in base 10) 0RRRLJ (in base 32);

prezzo: L. 25.750;

classe: *a)*, con quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito nella misura del 50% e con decorrenza 1° giugno 1992.

Composizione: una bustina × mg 550 contiene: principio attivo: naprossene sodico mg 550; eccipienti: cellulosa microcristallina mg 300, sodio cloruro mg 300, sodio carbossimetilcellulosa mg 100, povidone mg 6, aroma agrumi mg 200, acido citrico mg 457, acido fumarico mg 100, saccarina sodica mg 20, saccarosio mg 2967.

Indicazioni terapeutiche: manifestazioni dolorose dovute ad affezioni muscolo scheletriche e ad interventi chirurgici e odontoiatrici. Il prodotto è inoltre indicato nelle dismenorree e nelle emicranie.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico della specialità medicinale è subordinata alla presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 18 maggio 1992.

Decreto n. 355/1992 del 2 maggio 1992

Specialità medicinale: «VIRUSTOP» (metisoprinolo), lavanda vaginale pronto uso al 3,3%, in confezione 5 flaconi per ml 150 (nuova forma farmaceutica di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: Pulitzer italiana S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Tiburtina n. 1004, codice fiscale 03589790587.

Produttore: Società titolare dell'A.I.C., stabilimento consortile sito in Roma, via Tiburtina, 1004.

Confezione autorizzata, codici, prezzo, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, della legge n. 67/1988:

flacone per ml 150 di lavanda vaginale pronto uso al 3,3%;

codice: 024616144 (in base 10) 0RH76J (in base 32);

prezzo: L. 19.900;

classe: *a)*, con quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito nella misura del 50% e con decorrenza: 1° luglio 1992.

Composizione: ml 100 di soluzione contengono: principio attivo: metisoprinolo g 3,3; eccipienti: cetrimide F.U. g 0,01, profumo Salvoderm ml 0,1, acqua depurata F.U. q.b. a ml 100.

Indicazioni terapeutiche: il VIRUSTOP, lavanda vaginale pronto uso, viene indicato per il trattamento locale delle affezioni di origine virale, quali le affezioni erpetiche, sensibili al metisoprinolo.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico della specialità medicinale è subordinata alla presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 18 maggio 1992.

Decreto n. 357/1992 del 14 maggio 1992

Specialità medicinale: «FENTIDERM» (fenticonazolo nitrato) schiuma al 2% (nuova forma farmaceutica di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: Zyma S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Saronno (Varese), corso Italia, 13, codice fiscale 00687350124.

Produttore: Recordati S.p.a., nello stabilimento consortile sito in Pomezia (Roma), via Laurentina, km 24,700.

Controlli: Zyma S.p.a., nello stabilimento consortile sito in Milano, via Benadir, 5.

Confezione autorizzata, codici, prezzo, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988:

schiuma al 2%, flacone da ml 100;

codice: 028228082 (in base 10) 0UXGHL (in base 32);

prezzo: L. 20.500;

classe: *a)*, con quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito nella misura del 50% e con decorrenza 1° luglio 1992.

Composizione: 100 ml di soluzione contengono: fenticonazolo nitrato 2 g; eccipienti: glicole propilenico 10 g, alcool 20 g, sodio lauriletere solfato soluzione 20 g, alchilamidobetaina soluzione 8 g, acqua depurata q.b. a 100 ml.

Indicazioni terapeutiche:

dermatomicosi da dermatofiti (Trichophyton, Microsporum, Epidermophyton) a diversa localizzazione: tinea capitis, tinea corporis, tinea cruris, tinea pedis (piede d'atleta), tinea manuum, tinea faciei, tinea barbae, tinea unguium;

candidiasi della pelle (intertrigo, perleche, candidiasi facciale, candidiasi «da pannolino», perineale e scrotale); balaniti, balanopostiti, onichia e paronichia;

pityriasis versicolor (da Pityrosporum orbiculare e P. ovale);

otomicosi (da Candida o da muffe); solo se non sono presenti lesioni del timpano;

eritrasma;

micosi con superinfezioni batteriche (da batteri gram positivi).

Regime di dispensazione: la vendita del prodotto è subordinata alla presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 18 maggio 1992.

Con i decreti ministeriali di seguito elencati è stata concessa, alle condizioni appresso specificate, l'autorizzazione all'immissione in commercio di nuovi dosaggi delle sottoindicate specialità medicinali.

Decreto n. 352/1992 del 30 aprile 1992

Specialità medicinale: «LASER» (Naprossene) compresse mg 500 e bustine per uso orale mg 500 (nuovi dosaggi di specialità medicinale già autorizzata).

Titolare A.I.C.: Dr. A. Tosi farmaceutici S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Novara, corso della Vittoria, 12/B, codice fiscale 00109210039.

Produttore: Dr. A. Tosi farmaceutici S.r.l., nello stabilimento sito in Novara, corso della Vittoria n. 12/B.

Confezionamento in blister per le compresse: Pharcoterm S.r.l., nello stabilimento sito in Sesto S. Giovanni (Milano), via G. di Vittorio n. 307.

Imbustinamento: Ivers Lee Italia S.p.a., stabilimento sito in Caronno Pertusella (Varese), corso della Vittoria n. 1533.

Confezioni autorizzate, codici, prezzi, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, della legge n. 67/1988:

1) 30 compresse mg 500;

codice: 023886068 (in base 10) 0QSY7N (in base 32);

prezzo: L. 21.700;

classe: *a)*, con quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito nella misura del 50% e con decorrenza 1° giugno 1992;

2) 30 bustine per uso orale mg 500;

codice: 023886070 (in base 10) 0QSY7Q (in base 32);

prezzo: L. 23.050;

classe: *a)*, con quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito nella misura del 50% e con decorrenza 1° giugno 1992.

Composizione: ogni compressa contiene: principio attivo: naprossene mg 500; eccipienti: amido mg 54,5, lattosio mg 109,0, talco mg 5,5, gelatina mg 11,0, magnesio stearato mg 5,5, cellulosa microcristallina mg 14,5. Ogni bustina contiene: principio attivo: naprossene mg 500; eccipienti: lattosio mg 130, polivinilpirrolidone mg 50, sodio cloruro mg 40, essenza menta mg 27, vanillina mg 3, saccarosio mg 2250.

Indicazioni terapeutiche: «LASER» è indicato nel trattamento di artrosi (coxartrosi, spondiloartrosi, gonartrosi, artrosi cervicale e dorsale), artrite reumatoide, artropatia gottosa, lombosciatalgie, mialgie, nevralgie, periartriti, fibriomiositi, sindromi radicolari.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico del prodotto è subordinata alla presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 18 maggio 1992.

Decreto n. 356/1992 del 2 maggio 1992

Specialità medicinale: «NOTUL» (Cimetidina) - UID compresse mg 800 (nuovo dosaggio di specialità medicinale già autorizzata).

Titolare A.I.C.: stabilimento chimico farmaceutico Mendelejeff S.r.l. con sede e domicilio fiscale in Roma, via Aurelia n. 58, codice fiscale 00966490591.

Produttore: stabilimento chimico farmaceutico Mendelejeff nello stabilimento comune sito in Roma, via Tiburtina n. 1496.

Confezione autorizzata, codici, prezzo, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, della legge n. 67/1988:

U.I.D. 30 compresse mg 800;

codici: 024179069 (in base 10) 0R1WCX (in base 32);

prezzo: L. 45.000;

classe: *a)*, con quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito nella misura del 50% con applicazione del disposto dell'art. 6 del decreto ministeriale 7 marzo 1985 (suppl. straord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 23 marzo 1985) e con decorrenza dal 1° luglio 1992.

Composizione: ogni compressa del peso unitario di 1200 mg contiene: principio attivo: cimetidina mg 800; eccipienti: cellulosa microgranulare mg 300, magnesio stearato mg 50, carbossimetil amido mg 50.

Indicazioni terapeutiche: è indicato nell'ulcera duodenale, nell'ulcera gastrica benigna, nell'esofagite peptica, nella sindrome di Zollinger-Ellison. È anche indicato nel trattamento delle emorragie del tratto gastrointestinale superiore. La cimetidina è anche indicata in quelle condizioni come la gastrite cronica ipertrofica o la duodenale quando associate ad ipersecrezione acida.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico del prodotto è subordinata alla presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 18 maggio 1992.

Con i provvedimenti di seguito elencati sono state apportate le sottoindicate modifiche ad autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali.

Decreto n. 358/1992 del 14 maggio 1992

Specialità medicinale: «GAMMA MEN» nella forma iniettabile di flacone liofilizzato da 1500 U.I./300 mcg + fiala solvente per ml 2.

Titolare A.I.C.: Istituto sieroterapico S. Belfanti, con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Darwin, 22.

Modifica apportata: produttore: la specialità medicinale è ora prodotta e controllata dalla società Sclavo S.p.a. nello stabilimento sito in Sovicille (Siena), località Bellaria Rosia.

Decorrenza di efficacia del decreto: 18 maggio 1992.

Decreto n. 359/1992 del 14 maggio 1992

Specialità medicinale: «NORMOGAMMA» nella forma iniettabile per ml 2.

Titolare A.I.C.: Istituto sieroterapico Milanese S. Belfanti, con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Darwin, 22.

Modifica apportata: produttore: la specialità medicinale è ora prodotta e controllata dalla società Sclavo S.p.a. nello stabilimento sito in Sovicille (Siena), località Bellaria Rosia.

Decorrenza di efficacia del decreto: 18 maggio 1992.

Decreto n. 360/1992 del 14 maggio 1992

Specialità medicinale: «ALBUMINA UMANA PURIFICATA», nelle forme soluzione iniettabile al 20% per ml 50 e soluzione iniettabile al 50% per ml 50.

Titolare A.I.C.: Istituto sieroterapico Milanese S. Belfanti, con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Darwin, 22.

Modifica apportata: produttore: la specialità medicinale è ora prodotta e controllata dalla società Sclavo S p.a. nello stabilimento sito in Sovicille (Siena), località Bellaria Rosia.

Decorrenza di efficacia del decreto: 18 maggio 1992.

Decreto n. 361/1992 del 14 maggio 1992

Specialità medicinale: «TAVOR» (lorazepam), flacone gocce da 10 ml.

Titolare A.I.C.: Wyeth S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Aprilia (Latina), via Nettunense n. 90.

Modifica apportata: produttore: la specialita medicinale è ora prodotta anche dalla consociata estera John Wyeth e Brother Limited nello stabilimento sito in Havant, Hants, Regno Unito.

Decorrenza di efficacia del decreto: 18 maggio 1992.

Decreto n. 362/1992 del 14 maggio 1992

Specialità medicinale: «TETAGAMMA» nelle forme iniettabili: fiala per ml 2, fiala-siringa per ml 2 da U.I. 250, 1 fiala per ml 2 da U.I. 500 e fiala-siringa per ml 2 da U.I. 500.

Titolare A.I.C.: Istituto sieroterapico Milanese S. Belfanti, con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Darwin, 22.

Modifica apportata: produttore: la specialità medicinale è ora prodotta e controllata dalla società Sclavo S.p.a. nello stabilimento sito in Sovicille (Siena), località Bellaria Rosia.

Decorrenza di efficacia del decreto: 18 maggio 1992.

Decreto n. 363/1992 del 14 maggio 1992

Specialità medicinale «FLUIBRON RETARD» (ambroxol), nella forma 20 compresse.

Titolare A.I.C.: Chiesi farmaceutici S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Parma, via Palermo n. 26/A.

Modifica apportata: produttore: la specialità medicinale è prodotta limitatamente alla preparazione dei microgranuli ed alla ripartizione in capsule di gelatina dura, dalla società Euderma S.r.l., nello stabilimento sito in Cerasolo di Coriano (Forlì), via Rigardara.

Le rimanenti fasi produttive ed i controlli continuano ad essere effettuati dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento consortile sito in Parma, via S. Leonardo n. 96.

Decorrenza di efficacia del decreto: 18 maggio 1992.

Decreto n. 364/1992 del 14 maggio 1992

Specialità medicinale: «METACEN R» (indometacina), 20 capsule da mg 75.

Titolare: Chiesi farmaceutici S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Parma, via Palermo n. 26 A.

Modifica apportata: produttore: la specialità medicinale è prodotta, limitatamente alla preparazione dei microgranuli ed alla ripartizione in capsule di gelatina dura, dalla Euderma S.r.l. nello stabilimento sito in Cerasolo di Coriano (Forlì) via Rigardara. Le rimanenti fasi produttive ed i controlli continuano ad essere effettuati dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento consortile sito in Parma, via S. Leonardo, 96.

Decorrenza di efficacia del decreto: 18 maggio 1992.

Decreto n. 365/1992 del 14 maggio 1992

Specialità: «BRANIGEN» (L-acetilcarnitina), nelle forme: 5 e 10 flaconi di liofilizzato per mg 500 + 5 e 10 flaconi di solvente iniettabile; 30 compresse da mg 500; 20 bustine da mg 500 e flacone di soluzione estemporanea per gocce.

Titolare A.I.C.: Glaxo S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Verona, via A. Fleming, 2.

Modifica apportata: produttore: la produzione della specialità medicinale è effettuata dalla Sigma-Tau S.p.a. nello stabilimento sito in Pomezia (Roma), via Pontina km 30,400.

Decorrenza di efficacia del decreto: 18 maggio 1992.

Decreto n. 366/1992 del 14 maggio 1992

Specialità medicinale: «LORICIN» (sultamicillina ptolmensolfonato) nella forma dodici compresse da mg 375.

Titolare A.I.C.: Sigma Tau industrie farmaceutiche riunite S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Roma, viale Shakespeare, 47.

Modifica apportata: produttore: la specialità medicinale, nella forma compresse da mg 375, è prodotta dalla Pfizer Italiana S.p.a. nello stabilimento consortile sito in Latina, s.s. n. 156, km 50.

Decorrenza di efficacia del decreto: 18 maggio 1992.

Decreto n. 367/1992 del 14 maggio 1992

Specialità medicinale: «PROCAPTAN 4 mg» (perindopril), 14 compresse da mg 4.

Titolare A.I.C.: Istituto farmaco biologico Stroder S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Firenze, via Ripoli n. 207 V.

Modifica apportata: produttore: la specialità medicinale è prodotta e controllata anche dalla società Servier (Ireland) Industries Limited; nello stabilimento sito in Arklow - Wieklow (Irlanda).

Decorrenza di efficacia del decreto: 18 maggio 1992.

Decreto n. 368/1992 del 14 maggio 1992

Specialità medicinale: «DIDROGYL», gocce orali ml 10 mg 1,5.

Titolare A.I.C.: Roussel Pharma S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, viale Gran Sasso n. 18.

Modifica apportata: produttore: la specialità medicinale è prodotta e controllata dalla società estera Usiphar nello stabilimento sito in Compiegne (Francia).

Decorrenza di efficacia del decreto: 18 maggio 1992.

Decreto n. 369/1992 del 14 maggio 1992

Specialità medicinali: «VENORUTON», gel tubo g 40 e g 100; 20 capsule mg 300; «FENGEL», gel tubo g 30.

Titolare A.I.C.: Zyma S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Saronno (Varese), corso Italia n. 13.

Modifica apportata: produttore: previsione di un ulteriore produttore: le specialità medicinali sono prodotte anche dalla consociata estera Zyma S.A. nello stabilimento sito in Nyon - Svizzera oltre che dalla titolare A.I.C. nello stabilimento consortile sito in Milano, via Benadir, 5, dove vengono effettuati i controlli.

Decorrenza di efficacia del decreto: 18 maggio 1992.

Decreto n. 370/1992 del 14 maggio 1992

Specialità medicinale: «TETRABIOPTAL» nella forma collirio (flacone liofilizzato + flacone solvente).

Titolare A.I.C.: Farmila farmaceutici Milano S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Settimo Milanese (Milano), via E. Fermi n. 50.

Modifica apportata: produttore: la forma collirio, limitatamente al flaconcino di liofilizato è ora prodotta dalla Serpero S.p.a. - Industria galenica milanese nello stabilimento consortile sito in Masate (Milano), via F. Serpero n. 2.

La produzione del flacone di solvente, le operazioni terminali di confezionamento ed i controlli sul prodotto finito continuano ad essere effettuati come precedentemente autorizzato.

Decorrenza di efficacia del decreto: 18 maggio 1992.

Decreto n. 372/1992 del 14 maggio 1992

Specialità medicinale: «MIDARINE» (succinilcolina cloruro), 1 flaconcino uso e.v. per mg 500 da ml 10.

Titolare A.I.C.: Wellcome Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Pomezia (Roma), via del Mare n. 36.

Modifica apportata: produttore: la specialità medicinale è ora prodotta e controllata dalla società Gayoso Wellcome S.A., stabilimento sito in Apartado de Correos, 37, Alcala de Henares - Madrid (Spagna).

Decorrenza di efficacia del decreto: 18 maggio 1992.

Decreto n. 373/1992 del 14 maggio 1992

Specialità medicinale: «LANOXIN» (digoxin) nella forma soluzione iniettabile in confezione 6 fiale × 0,5 mg uso i.m./e.v.

Titolare A.I.C.: Wellcome Italia S.p.a. con sede e domicilio fiscale in Pomezia (Roma), via del Mare n. 36.

Modifica apportata: produttore: la specialità medicinale, nella forma sopraindicata, è ora prodotta dalla società Gayoso Wellcome S.A., stabilimento sito in Apartado de Correos, 37, Alcala de Henares - Madrid (Spagna).

Decorrenza di efficacia del decreto: 18 maggio 1992.

Decreto n. 374/1992 del 14 maggio 1992

Specialità medicinale: «TONOCALCIN» (salcatonina) nelle forme 5 fiale-siringa × U.I. 50 e 5 fiale-siringa × U.I. 100.

Titolare A.I.C.: Schiapparelli Searle S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Monza (Milano), via Osculati, 9.

Modifica apportata: produttore: la produzione delle forme succitate è ora effettuata anche dalla società Federa S.C. C.V. nello stabilimento di Avenue Jean Juares, 71, Bruxelles (Belgio). Le operazioni terminali di confezionamento ed i controlli continuano ad essere effettuati come precedentemente autorizzato.

Decorrenza di efficacia del decreto: 18 maggio 1992.

Decreto n. 375/1992 del 14 maggio 1992

Specialità medicinale: «SPASMEX», nella forma 20 confetti.

Titolare A.I.C.: Roussel Pharma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Gran Sasso, 18.

Modifiche apportate:

forma farmaceutica: in sostituzione della forma farmaceutica in confetti è autorizzata la forma farmaceutica in compressa.,

composizione (limitatamente agli eccipienti): la composizione autorizzata è ora la seguente: per una compressa: principi attivi: invariati; eccipienti: lattosio mg 292,5, magnesio stearato mg 6.4, saccarosio mg 64, talco mg 4,25;

numeri di codice: 20 compresse: 020851046 (in base 10) 0NMBC6 (in base 32);

produttore: la produzione ed il controllo della forma in parola è ora effettuata dalla Usiphar, nello stabilimento sito in Route de Choisy-au-Bac-Compiegne - Francia.

Decorrenza di efficacia del decreto: 18 maggio 1992.

I lotti già prodotti della confezione 20 confetti non possono essere più venduti dal 1° dicembre 1992.

Decreto n. 376/1992 del 14 maggio 1992

Specialità medicinale: «HIRUDOID 40000» (glicosaminoglicano polisolfato) tubo da 50 g di gel.

Titolare A.I.C.: Luitpold Werke Munchen (Germania), rappresentata in Italia dalla società Luitpold S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Anagni (Frosinone), via S. Anna n. 2.

Modifica apportata: composizione (limitatamente agli eccipienti): la composizione autorizzata è ora la seguente: principio attivo: invariato, eccipienti: isopropanolo 20,0 g, 1,2 propilenglicole 0,5 g, sodio idrossido 0,3 g, acido poliacrilico 1,5 g, essenza profumata 0,025 g, acqua depurata q.b. a 100 g.

Decorrenza di efficacia del decreto: 18 maggio 1992.

I lotti già prodotti della specialità medicinale possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza.

Decreto n. 377/1992 del 14 maggio 1992

Specialità medicinale: «DIERTINA» (diidroergocristina metansolfonato).

Titolare A.I.C.: Poli industria chimica S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, piazza Agrippa, 1.

Modifica apportata: composizione (limitatamente agli eccipienti): la composizione autorizzata è ora la seguente: principi attivi invariati; eccipienti: mannitolo mg 115, sodio diottilsolfosuccinato mg 2, copolimero di esteri dell'acido acrilico e metacrilico mg 2,80, etilcellulosa mg 5,70, sodio carbossimetilamido mg 5, polietilenglicole 6000 mg 5, silice colloidale mg 3, magnesio stearato mg 1,50. Il flacone solvente contiene: socio metile p-idrossibenzoato mg 14,43, sodio propile p-idrossibenzoato mg 1,57, saccarina mg 10, aroma ginger ml 0,03, edetato bisodico mg 7, acido cloridrico q.b. a pH 6, acqua depurata q.b. a ml 7.

Decorrenza di efficacia del decreto: 18 maggio 1992.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza.

Decreto n. 378/1992 del 14 maggio 1992

Specialità medicinale: «DETOXICON» nella forma 30 confetti in blister.

Titolare A.I.C.: Laboratorio farmaceutico S.I.T. - Specialità igienico terapeutiche S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Aprilia (Latina), via G. Di Vittorio n. 23.

Modifica apportata: composizione (limitatamente agli eccipienti): la composizione della forma confetti è ora la seguente: principi attivi: invariati; eccipienti: amido di mais mg 4,10, magnesio stearato mg 3,50, talco mg 62,21, polivinilpirrolidone mg 3,25, cellulosa microcristallina mg 43,25, gomma arabica mg 8,20, eudragit L mg 9,70, dietilftalato mg 1,45, saccarosio mg 184,34, cera E mg 0,30.

Decorrenza di efficacia del decreto: 18 maggio 1992.

I lotti già prodotti della specialità medicinale possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decreto n. 379/1992 del 14 maggio 1992

Specialità medicinale: «BIDIAMET».

Titolare A.I.C.: Laboratori Guidotti S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Pisa, via Trieste n. 40.

Modifiche apportate:

denominazione della specialità medicinale: la specialità medicinale è ora denominata «PLEIAMIDE»;

composizione (limitatamente agli eccipienti): ogni compressa rivestita da g 0,635 contiene: principi attivi: invariati; eccipienti: amido mg 46,7, cellulosa microcristallina mg 37, sodio carbossimetilamido mg 8, talco mg 12,5, magnesio stearato mg 3,3, cellulosa acetoftalato mg 2,0, dietile ftalato mg 0,5.

Numeri di codice: 40 compresse masticabili: codice 026100038 (in base 10) 0SWJB6 (in base 32).

Decorrenza di efficacia del decreto: 18 maggio 1992.

I lotti già prodotti non possono essere più venduti a partire dal 1° dicembre 1992.

Decreto n. 380/1992 del 14 maggio 1992

Tutte le specialità medicinali.

Titolare A.I.C.: Chinoin S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via Zanella, 3/5, codice fiscale 00846530152.

Modifica apportata: titolare A.I.C.: nuova denominazione sociale del titolare: da Chinoin S.p.a. ad Asta Medica S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via Zanella, 3/5, codice fiscale 00846530152.

Decorrenza di efficacia del decreto: 18 maggio 1992.

Decreto n. 381/1992 del 14 maggio 1992

Specialità medicinale: «SOLCOSERYL».

Titolare A.I.C.: Società estera Solco Basel AG - Basilea, Svizzera, rappresentata in Italia dalla società Chinoin S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via Zanella n. 3/5, codice fiscale 00846530152.

Modifica apportata: nuova denominazione della rappresentante per l'Italia della società estera: da Chinoin S.p.a. ad Asta Medica S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via Zanella n. 3/5, codice fiscale 00846530152.

Decorrenza di efficacia del decreto: 18 maggio 1992.

Decreto n. 382/1992 del 14 maggio 1992

Specialità medicinale: «SARGENOR».

Titolare A.I.C.: società estera Laboratoires Sarget - Merignac - Bordeaux (Francia) rappresentata in Italia dalla società Chinoin S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via Zanella 3/5, codice fiscale 00846530152.

Modifica apportata: nuova denominazione della rappresentante per l'Italia della società estera: da Chinoin S.p.a. ad Asta Medica S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via Zanella 3/5, codice fiscale 00846530152.

Decorrenza di efficacia del decreto: 18 maggio 1992.

Decreto n. 383/1992 del 14 maggio 1992

Specialità medicinale: «EZOSINA» (terazosina cloridrato) nelle forme: 1) 30 compresse da mg 1, codice: 027545019 (in base 10) 0U8MFV (in base 32); 2) 30 compresse da mg 2, codice: 027545021 (in base 10) 0U8MFX (in base 32); 3) 14 compresse da mg 5, codice: 027545033 (in base 10) 0U8MG9 (in base 32).

Titolare A.I.C.: società Simes S.p.a. ora Astra-Simes S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Valtellina, 63 - codice fiscale 07968910153.

Modifiche apportate: titolare A.I.C.: nuova titolare A.I.C.: Laboratori Abbott S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Campoverde di Aprilia (Latina), via Pontina, km 52 - codice fiscale 01339440590.

Produttore: la specialità medicinale è prodotta dalla società Abbott S.p.a. nello stabilimento sito in Campoverde di Aprilia (Latina).

Decorrenza di efficacia del decreto: 18 maggio 1992.

Decreto n. 384/1992 del 14 maggio 1992

Specialità medicinale: «FENTIDERM» (fenticonazolo nitrato): crema 2% tubo g 30 codice 028228017; gel 2% tubo g 30 codice 028228029; soluz. nebulizz. 2% flacone ml 30 codice 028228031; lozione 2% flacone ml 30 codice 028228043; polvere aspersoria 1% 50 g codice 028228056; polvere aspersoria 2% 50 g codice 028228068.

Titolare A.I.C.: Ciba Geigy S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Origgio (Varese) - S.S. n. 233, km 20,500, codice fiscale 00826480154.

Modifiche apportate: nuovo titolare A.I.C.: Zyma S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Saronno (Varese) - Corso Italia, 13, codice fiscale 00687350125.

Produttore: la specialità medicinale è prodotta dalla società Recordati S.p.a., nello stabilimento consortile sito in Milano - Via Civitali, 1. I controlli sono effettuati dalla società titolare A.I.C. nello stabilimento consortile sito in Milano - Via Benadir, 5.

Decorrenza di efficacia del decreto: 18 maggio 1992.

Decreto n. 385/1992 del 14 maggio 1992

Specialità medicinale: «NEO CARBONE BELLOC».

Titolare A.I.C.: Norit Farma N.V. - Armersfoort - Olanda rappresentata in Italia dalla società Laboratori italiani Vaillant S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Boccaccio, 45, codice fiscale 00792990152.

Modifica apportata: titolare A.I.C.: nuovo titolare A.I.C.: Laboratori italiani Vaillant S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Milano, via Boccaccio, 45, codice fiscale 00792990152.

Produttore: la specialità medicinale continua ad essere prodotta e confezionata rispettivamente dalla società estera nello stabilimento di Armersfoort - Olanda, e dalla società titolare A.I.C. nello stabilimento di Cislago (Varese). I controlli saranno effettuati dalla società Biolab S.G.S. S.r.l. nello stabilimento sito in Vimodrone (Milano), via Buozzi, 2.

Confezione autorizzata, codice, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, della legge n. 67/1988:

è autorizzata la confezione da 40 capsule in sostituzione delle confezioni da 30 e 45 capsule;

codice: 026537074 (in base 10) 0T9V3L (in base 32);

classe: c).

Decorrenza di efficacia del decreto: 18 maggio 1992.

I lotti già prodotti delle confezioni da 30 e 45 capsule non possono essere pù venduti a partire dal 1° dicembre 1992.

Decreto n. 386/1992 del 14 maggio 1992

Specialità medicinale: «ELISIR TERPINA» sciroppo - flacone da 200 ml.

Titolare A.I.C.: Schiapparelli Salute S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, piazza Duca d'Aosta n. 12.

Modifica apportata:

numeri di codice: sciroppo flacone 200 ml: codice: 005020033 (in base 10) 04T6D1 (in base 32);

classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, della legge n. 67/1988: classe: c).

Regime di dispensazione: la vendita della specialità medicinale non è subordinata alla presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° luglio 1992.

Decreto n. 387/1992 del 14 maggio 1992

Tutte le specialità medicinali.

Titolare A.I.C.: «Teofarma» S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Valle Salimbene (Pavia), via F.lli Cervi, codice fiscale 01196590184.

Modifica apportata: titolare A.I.C.: nuovo titolare A.I.C. Teofarma S.r.l. (nuova denominazione sociale della Vallefarma S.r.l. che ha incorporato per fusione la precedente titolare A.I.C.), con sede e domicilio fiscale in Valle Salimbene (Pavia), via F.lli Cervi, codice fiscale 01423300183.

Decorrenza di efficacia del decreto: 18 maggio 1992.

Decreto n. 388/1992 del 14 maggio 1992

Specialità medicinale: «NORMOPRESS» - 30 capsule.

Titolare A.I.C.: Proter S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Opera (Milano), via Lambro, 38.

Modifica apportata: nuova forma farmaceutica: la confezione autorizzata è ora 30 compresse divisibili.

Composizione (limitatamente agli eccipienti): la composizione autorizzata è ora la seguente: principi attivi: invariati; eccipienti: magnesio carbonato F.U. mg 160, amido di mais F.U. mg 116.9, sodio laurilsolfato F.U. mg 6.6, gelatina F.U. mg 4, magnesio stearato F.U. mg 10.

Numeri di codice: 30 compresse divisibili, codice: 025871029 (in base 10) 0SPJPP (in base 32).

Decorrenza di efficacia del decreto: 18 maggio 1992.

I lotti già prodotti non possono essere pù venduti a partire dal 1° dicembre 1992.

Decreto n. 389/1992 del 14 maggio 1992

Specialità medicinale: «PENTACARINAT» (pentamidina isetionato) polvere iniettabile × mg 300.

Titolare A.I.C.: May e Baker Ltd di Dagenham - Essex (Gran Bretagna), rappresentata in Italia dalla società Rhone Poulenc Rorer S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via A. Kuliscioff, 37.

Modifica apportata: estensione alla via di somministrazione per aerosol con conseguente estensione delle indicazioni terapeutiche. Le indicazioni terapeutiche sono estese alla via aerosolica nella prevenzione della Polmonite da Pneumocystis carinii in pazienti debilitati o immunodepressi, quali ad esempio in caso di grave deficit immunitario conseguente alla infezione da virus HIV (virus dell'immunodeficienza umana).

Decorrenza di efficacia del decreto: 18 maggio 1992.

Con il decreto di seguito indicato è stata rettificata la modalità di autorizzazione all'immissione in commercio della sottospecificata specialità medicinale:

Decreto n. 371/1992 del 14 maggio 1992

Specialità medicinale: «IUVACOR» (ubidecarenone), nella forma soluzione uso orale, in confezione 10 flaconcini monodose con tappo serbatoio.

Titolare A.I.C.: Inverni della Beffa S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via Ripamonti, 99.

Rettifica apportata: rettifica al decreto ministeriale n. 153/1992 (*Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 2 marzo 1992): le fasi produttive relative alla preparazione della soluzione, all'assemblaggio del flacone con il tappo serbatoio ed al confezionamento sono effettuate dalla Poli S.p.a., nello stabilimento consortile sito in Quinto de' Stampi Rozzano (Milano). Le restanti fasi produttive ed i controlli sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C., nello stabilimento sito in Milano, via Ripamonti, 99.

92A2313

Sospensione di autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano

Con il decreto di seguito indicato è stata sospesa l'autorizzazione all'immissione in commercio delle sottospecificate specialità medicinali:

Decreto n. S 6/1992 del 14 maggio 1992

Specialità medicinali e titolari A.I.C:

MOTILIUM - flacone ml 30 (10 mg/ml) - codice 024953046 - Janssen Farmaceutici S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Latina, via Janssen;

PERIDON - flacone ml 20 (10 mg/ml) - codice 024309086 - Fisons Italchimici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Cisterna (Latina), corso Garibaldi, 151;

FOBIDON - flacone ml 30 (10 mg/ml) - codice 026388076 - Biomedica Foscama industria chimico-farmaceutica S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Roma, via Tiburtina km 14,5.

Motivo della sospensione: rischi di sovradosaggio correlati all'impiego della forma gocce delle specialità medicinali a base di domperidone.

Decorrenza di efficacia del decreto: 21 maggio 1992.

92A2314

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Comunicato relativo ai marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi del primo comma dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che con decreto ministeriale 27 aprile 1992 è stato annullato il marchio di identificazione «487 Roma», di cui era assegnataria la ditta Bellucci Giovanni, con sede in Roma, via del Pozzuolo, 13.

92A2316

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto del Ministro della sanità 30 luglio 1991 recante: «Approvazione del nomenclatore-tariffario delle protesi dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, dipendenti da qualunque causa, revisionato ai sensi della legge 29 dicembre 1990, n. 407». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 54 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 203 del 30 agosto 1991).

Nel nomenclatore-tariffario delle protesi allegato ed approvato con il decreto citato in epigrafe, sono apportate le seguenti rettifiche in corrispondenza delle sotto indicate pagine del sopra menzionato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale:*

alla pag. 30: dove è scritto «*14.41.001*» quale codice corrispondente al prezzo 280.350, leggasi «*14.41.011*»;

alla pag. 37: dove è scritto «*82.450*» quale prezzo corrispondente al codice 16.85.349, leggasi «*113.750*»;

alla pag. 54: dove è scritto «*19.50.600*» quale codice corrispondente al prezzo 1.594.100, leggasi «*19.50.601*»;

alla pag. 57: dove è scritto «*244.800*» quale prezzo corrispondente al codice 19.91.148, leggasi «*309.000*»;

alla pag. 64: dove è scritto «*1.019.350*» quale prezzo corrispondente al codice 20.11.800, leggasi «*990.450*»;

alla pag. 66: dove è scritto «*358.350*» quale prezzo corrispondente al codice 20.91.152, leggasi «*411.850*»;

alla pag. 75: dove è scritto «*245.000*» quale prezzo corrispondente al codice 20.85.813, leggasi «*355.550*»; dove è scritto «*1.551.400*» quale prezzo corrispondente al codice 20.91.745, leggasi «*1.604.900*»;

alla pag. 108: dove è scritto «*793.000*» quale prezzo corrispondente ai codici 301.01.01 e 301.01.03, leggasi «*973.000*».

92A2321

Comunicato relativo al decreto del Ministro della sanità 18 dicembre 1991 recante: «Modificazioni ed integrazioni al decreto ministeriale 30 luglio 1991 di approvazione del nomenclatore-tariffario delle protesi dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali, dipendenti da qualunque causa». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 302 del 27 dicembre 1991).

All'art. 1 del decreto citato in epigrafe, alla pag. 16 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, al terz'ultimo rigo del N.B., dove è scritto: «... non superiore a quello previsto per il codice *101.01.23*», si legga: «... non superiore a quello previsto per il codice *101.01.02*».

92A2320

Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (nuove specialità medicinali; nuove forme farmaceutiche)». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 52 del 3 marzo 1992).

Nella parte del comunicato citato in epigrafe, riguardante il decreto del Ministro dalla sanità n. 115/1992 del 17 febbraio 1992, concernente la specialità medicinale RELASTEF, alla pag. 51, prima colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, ove è indicato il codice in base 32 della confezione 1 flacone da 15 ml di lozione allo 0,025% della predetta specialità, in luogo di «*0URB58*», leggasi «*0URB5B*».

Nella parte dello stesso comunicato, riguardante il decreto n. 162/1992 del 27 febbraio 1992, concernente la specialità PERFUSIN R, alla pag. 52, prima colonna, della già citata *Gazzetta Ufficiale*, ove è indicato il codice in base 32 della specialità, in luogo di «*0SPVHH*» leggasi «*0SPUHH*».

92A2332

Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (nuove specialità medicinali; nuove forme farmaceutiche; nuovi dosaggi; nuove confezioni)». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 103 del 5 maggio 1992).

Nella parte del comunicato citato in epigrafe, riguardante il decreto del Ministro dalla sanità n. 260/1992 del 15 aprile 1992, concernente la specialità medicinale «RELIPAIN», alla pag. 30, prima colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, ove sono riportate le indicazioni terapeutiche, in luogo di «resistenti agli *antibiotici*» leggasi «resistenti agli *altri antidolorifici*».

92A2333

Comunicato relativo al decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, recante: «Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra gli atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento». (Decreto legislativo pubblicato nel supplemento ordinario n. 69 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 94 del 22 aprile 1992).

All'art. 3, comma 2, del decreto legislativo citato in epigrafe, riportato alla pag. 8, seconda colonna, del suindicato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «2. Gli atti di cui al comma 1 vincolano la regione e le province autonome solo al conseguimento degli obiettivi, risultati o *standards* in essi stabiliti.», si legga: «2. Gli atti di cui al comma 1 vincolano la regione e le province autonome solo al conseguimento degli obiettivi o risultati in essi stabiliti.».

92A2373

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A Herio. 21
PESCARA
Libreria COSTANTINI
Corso V Emanuele. 146
Libreria dell UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei. angolo via Gramsci
TERAMO
Libreria IPOTESI
Via Oberdan 9

BASILICATA

MATERA
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie 69
POTENZA
Ed Libr PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
Libreria G MAURO
Corso Mazzini. 89
COSENZA
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
PALMI (Reggio Calabria)
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma. 31
REGGIO CALABRIA
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E
Via Buozzi. 23
SOVERATO (Catanzaro)
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto. 144

CAMPANIA

ANGRI (Salerno)
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti 4
AVELLINO
Libreria CESA
Via G Nappi 4
BENEVENTO
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori 71
CASERTA
Libreria CROCE
Piazza Dante
CAVA DEI TIRRENI (Salerno)
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I. 253
FORIO D'ISCHIA (Napoli)
Libreria MATTERA
NOCERA INFERIORE (Salerno)
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang via S Matteo 51
SALERNO
Libreria ATHENA S a s
Piazza S Francesco. 66

EMILIA-ROMAGNA

ARGENTA (Ferrara)
C S P - Centro Servizi Polivalente S r l
Via Matteotti. 36/B
FERRARA
Libreria TADDEI
Corso Giovecca 1
FORLÌ
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica. 54
Libreria MODERNA
Corso A Diaz. 2/F
MODENA
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro. 210
PARMA
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
PIACENZA
Tip DEL MAINO
Via IV Novembre. 160
RAVENNA
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti. 37
REGGIO EMILIA
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello. 11/B
RIMINI (Forlì)
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno. 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
Libreria ANTONINI
Via Mazzini. 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
TRIESTE
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia. 9/F
Libreria TERGESTE S.a s
Piazza della Borsa. 15
UDINE
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso. 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio. 13
Libreria TARANTOLA
Via V Veneto. 20

LAZIO

APRILIA (Latina)
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
FROSINONE
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima. 15
LATINA
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto. 28/30
LAVINIO (Roma)
Edicola di CIANFANELLI A & C
Piazza del Consorzio. 7
RIETI
Libreria CENTRALE
Piazza V Emanuele. 8
ROMA
AGENZIA 3A
Via Aureliana. 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro. 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore. 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo. 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio
SORA (Frosinone)
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E Zincone. 28
TIVOLI (Roma)
Cartolibreria MANNELLI
di Rosanna Sabatini
Viale Mannelli. 10
TUSCANIA (Viterbo)
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

LIGURIA

IMPERIA
Libreria ORLICH
Via Amendola. 25
LA SPEZIA
Libreria CENTRALE
Via Colli. 5
SAVONA
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte. 36/R

LOMBARDIA

ARESE (Milano)
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera. 23
BERGAMO
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII. 74
BRESCIA
Libreria QUERINIANA
Via Trieste. 13
COMO
Libreria NANI
Via Cairoli. 14
CREMONA
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi. 72
MANTOVA
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D Ebbi S n c
Corso Umberto I. 32
PAVIA
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini 2/C
SONDRIO
Libreria ALESSO
Via dei Caimi. 14
VARESE
Libreria PIROLA
Via Albuzzi. 8
Libreria PONTIGGIA e C
Corso Moro. 3

MARCHE

ANCONA
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour. 4/5
ASCOLI PICENO
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele. 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini. 188
MACERATA
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione. 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica. 11
PESARO
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli. 80/82

MOLISE

CAMPOBASSO
DI.E.M. Libreria giuridica
c/o Palazzo di Giustizia
Viale Elena. 1
ISERNIA
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi. 115

PIEMONTE

ALESSANDRIA
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma. 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri. 31
ALBA (Cuneo)
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele. 19
ASTI
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri. 364
BIELLA (Vercelli)
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia. 6
CUNEO
Casa Editrice ICAP
Piazza D Galimberti. 10
TORINO
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà. 20
SO CE DI S r l
Via Roma. 80

PUGLIA

ALTAMURA (Bari)
JOLLY CART di Lorusso A & C
Corso V Emanuele. 65
BARI
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica. 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio. 16
BRINDISI
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria. 4
CORATO (Bari)
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G. Matteotti. 9
FOGGIA
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante 21
LECCE
Libreria MILELLA
Via Palmieri. 30
MANFREDONIA (Foggia)
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi. 126
TARANTO
Libreria FUMAROLA
Corso Italia. 229

SARDEGNA

ALGHERO (Sassari)
Libreria LOBRANO
Via Sassari. 65
CAGLIARI
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele. 30/32
NUORO
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni. 45/47
ORISTANO
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero. 70
SASSARI
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello. 10

SICILIA

AGRIGENTO
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide. 14/16
CALTANISSETTA
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I. 36
CATANIA
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V Emanuele. 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso. 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea. 393/395
ENNA
Libreria BUSCEMI G B
Piazza V. Emanuele
FAVARA (Agrigento)
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma. 60
MESSINA
Libreria PIROLA
Corso Cavour. 47
PALERMO
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia. 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco. 3
Libreria FLACCOVIO S.F
Piazza V E. Orlando. 15/16
RAGUSA
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre. 39
SIRACUSA
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza. 22
TRAPANI
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese. 8

TOSCANA

AREZZO
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour. 42
FIRENZE
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli. 22 R
GROSSETO
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci. 9
LIVORNO
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C S n c
Corso Amedeo 23/27
LUCCA
Libreria BARONI
Via S Paolino. 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara 9
MASSA
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi. 8
PISA
Libreria VALLERINI
Via dei Mille. 13
PISTOIA
Libreria TURELLI
Via Macallè. 37
SIENA
Libreria TICCI
Via delle Terme. 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

BOLZANO
Libreria EUROPA
Corso Italia. 6
TRENTO
Libreria DISERTORI
Via Diaz. 11

UMBRIA

FOLIGNO (Perugia)
Libreria LUNA di Verri e Bibi s n.c
Via Gramsci. 41
PERUGIA
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci. 82
TERNI
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito. 29

VENETO

BELLUNO
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto. 22
PADOVA
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour. 17
ROVIGO
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele. 2
TREVISO
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore. 31
VENEZIA
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
VERONA
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini. 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa. 5
VICENZA
Libreria GALLA
Corso A. Palladio. 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1992

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1992 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1992

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L. 330.000
- semestrale	L. 180.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L. 60.000
- semestrale	L. 42.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L. 185.000
- semestrale	L. 100.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L. 60.000
- semestrale	L. 42.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L. 185.000
- semestrale	L. 100.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L. 635.000
- semestrale	L. 350.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 80.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1992.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.400
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.200
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 115.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 75.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1992
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 295.000
Abbonamento semestrale	L. 180.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189